



Diocesi di Acerra

Norme liturgiche

2018

INTRODUZIONE

Ho il piacere di consegnarvi il Direttorio Diocesano che raccoglie le **Norme Liturgiche** per la Celebrazione dei Sacramenti, per lo svolgimento delle feste religiose o patronali e delle processioni, in parte già in vigore in questi anni. Tale Direttorio è *ad experimentum*, per un anno, a partire dalla prima domenica di Avvento 2018.

Si tratta, in gran parte, di norme della Chiesa universale, per lo più tratte dai “*Praenotanda*”, cioè dalle Premesse teologico-pastorali del Messale Romano e dei Riti dei Sacramenti. Per le norme relative alle feste e processioni si è tenuto conto del Documento della Conferenza Episcopale Campana “*Evangelizzare la pietà popolare*”. Più che sottoposte a discernimento, esse vanno soprattutto **assimilate e applicate**.

Assimilate. Urge un’ampia opera di formazione e di educazione, in primis dei presbiteri e poi dei laici. Anche se la “lettera” delle Norme è importante, molto di più lo è lo “spirito”, quello spirito del rinnovamento liturgico, voluto dal Concilio, che è ben lungi dall’essere assimilato nelle nostre comunità. Un forte appello rivolgo, in tal senso, ai fratelli presbiteri, soprattutto ai parroci: sforziamoci a non limitarci a imporre le norme ma a spiegarle, offrendo le motivazioni teologiche e pastorali che ad esse soggiacciono. Riprendiamo con coraggio la nostra vocazione di educatori; noi dobbiamo educare il popolo ed educare può significare talvolta anche correggere e, comunque, mai accondiscendere alle “voglie” dei fedeli. Sono consapevole che questo può implicare tensioni e fatiche,

soprattutto (ma non solo) quando si tratta di far rispettare le norme per la celebrazione dei matrimoni o per le feste e processioni ecc. Ma noi dobbiamo piacere a Dio e non agli uomini!

Applicate. Sì, qui è in gioco anche un problema di “disciplina” ecclesiale. Riprendiamo questa parola (disciplina) che mi sembra sia caduta un po’ in disuso nella Chiesa. La parola “disciplina” deriva dal termine “discepolo”, e riguarda quell’insieme di norme che danno una configurazione visibile e ordinata alla comunità cristiana. Certo, non tutte le norme nella Chiesa rivestono lo stesso valore; di conseguenza anche la loro obbligatorietà ha diversità di gradi. Ma quando si tratta di leggi della Chiesa universale e particolare, quali le Norme liturgiche e sacramentali, esse obbligano in coscienza, e la loro infrazione può diventare una colpa morale. Inoltre, occorre ricordare, nel campo sacramentale, che la Chiesa non è padrona e arbitra delle azioni salvifiche di Cristo: al contrario, è tenuta ad attuarle come il Signore le ha volute. Soprattutto i presbiteri, dispensatori dei divini misteri, sono chiamati a vivere tale obbedienza, rispettando le norme nella celebrazione dei sacramenti e preparando con cura i fedeli a riceverli con le dovute disposizioni. Del resto, unanime e costante è la richiesta, da parte dei fedeli più maturi, di assicurare maggiore uniformità tra le parrocchie nella disciplina dei sacramenti.

La finalità è quella di favorire la comunione ecclesiale. Le Norme, infatti, sono un mezzo pedagogico, uno strumento di comunione; questa non è un vago sentimento ma è organica e strutturata, esige una disciplina. L’autorità, che nella Chiesa è al servizio della comunione, ha il dovere di impartire delle Norme.

Certo, non si vuole un'uniformità e neppure un legalismo formalistico; ma certamente vanno evitati arbitri e individualismi che **deturpano il volto della Chiesa, generano disunione nel presbiterio e, soprattutto, confusione e disorientamento tra i fedeli.**

Trattandosi, poi, di Norme relative ai Sacramenti, esse presuppongono alcune cose che giova qui richiamare.

Il Sacramento presuppone il necessario cammino di fede, senza il quale esso, avulso dal suo contesto, scade a rito magico. Qui dobbiamo essere più coraggiosi ed esigere da tutti un minimo cammino di fede, senza il quale non si può accedere al Sacramento. Proprio su questo appare maggiore la difformità tra le parrocchie, al punto che chi concede tutto appare "*buono*" e chi esige un cammino appare "*cattivo*".

I Sacramenti non sono proprietà di nessuno; noi ministri ne siamo gli amministratori e i fedeli che li richiedono non possono accampare una sorta di diritto. I Sacramenti sono doni e tutti, noi e loro, dovremo renderne conto. I Sacramenti sono "*segni della fede*", non solo nel senso che la accrescono ma anche nel senso che la presuppongono. E la Chiesa deve verificare la fede ad ogni recezione dei Sacramenti. La pagina evangelica degli invitati alle nozze (chiamata gratuita per tutti, e possesso della veste nuziale) è emblematica.

Nell'ammissione ai Sacramenti, soprattutto nelle situazioni più difficili, nelle quali i richiedenti sembrano mancare delle condizioni necessarie e forse anche della fede, occorre evitare i due pericoli del lassismo, che in virtù del "*non spegnere il lucignolo fumigante*", svilisce il dono di Dio, e del rigorismo che in nome del "*non dare le perle ai porci*", potrebbe lasciare intendere che il dono sia nostro.

Mi appello al senso di responsabilità e di disciplina ecclesiale di tutti noi. Chiedo al Vicario Generale, all'Ufficio Liturgico e, soprattutto, ai Vicari Foranei, di esercitare una vigilanza fraterna ma ferma e, nel contempo, chiedo ai parroci di accogliere umilmente l'eventuale "*correzione fraterna*" di questi ultimi. Pertanto istituirò una **Commissione diocesana** per l'osservanza e l'interpretazione delle Norme. Essa avrà la funzione di vigilare, interpretare, aggiungere e anche di adottare, d'intesa con il Vescovo, eventuali sanzioni canoniche in caso di reiterata inosservanza di esse.

Infine, è opportuno che le Norme che maggiormente attengono alla vita dei fedeli siano portate a conoscenza di tutti i fedeli, dei Consigli pastorali parrocchiali e dei Comitati festa, anche tramite un manifesto da affiggere alla porta delle chiese.

Le Norme possono essere una preziosa occasione di crescita formativa del presbiterio e della vita delle nostre comunità.

I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

L'iniziazione cristiana degli adulti e dei ragazzi non battezzati

- 1.1 L'Iniziazione cristiana degli adulti e dei ragazzi non battezzati è sotto la responsabilità diretta del Vescovo, attraverso il *“Servizio diocesano per il catecumenato”*.
- 1.2 Gli adulti e i ragazzi (7-14 anni) che intendono ricevere il Battesimo sono ammessi al catecumenato e, attraverso i vari gradi, sono condotti all'iniziazione sacramentale.
- 1.3 L'itinerario di iniziazione cristiana di ragazzi non battezzati, della durata di circa quattro anni, può attuarsi insieme ad un gruppo di coetanei già battezzati che, d'accordo con i loro genitori, accettano di celebrare al termine di esso il completamento della propria iniziazione cristiana. Intorno agli undici anni, possibilmente nella Veglia Pasquale, i catecumeni celebrano i tre Sacramenti dell'iniziazione cristiana, mentre i coetanei già battezzati celebrano la Confermazione e la prima Eucaristia.

L'itinerario di iniziazione cristiana dei ragazzi non battezzati può assumere anche un'altra forma. I ragazzi catecumeni, dopo circa due anni di cammino, ricevono il Battesimo e l'Eucaristia, quando i loro coetanei sono ammessi alla prima Eucaristia; quindi, insieme, per altri tre anni, proseguono il cammino di preparazione per ricevere la Confermazione.

Battesimo dei bambini

La preparazione

- 2.1 *«I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il Sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente»¹.*
- 2.2 Per favorire un'adeguata preparazione alla celebrazione del Sacramento, la richiesta del battesimo venga presentata al parroco direttamente dai genitori del battezzando almeno un mese prima della celebrazione del Sacramento.
- 2.3 Il parroco sia sollecito nel far visita alle famiglie dei nuovi nati, così da prendere contatti con esse ed evitare di dilazionare troppo la celebrazione del battesimo e iniziare un cammino di fede e di preparazione. Il tempo della gestazione può essere un tempo particolarmente propizio, durante il quale il catechista

¹ Can. 867 CJC.

porti la Parola di Dio nella stessa famiglia in attesa, accompagnandone il cammino verso l'evento sacramentale.

2.4 La preparazione dei genitori e dei padrini è compito del parroco, il quale può essere aiutato da laici opportunamente formati; se la preparazione è fatta da laici, il parroco abbia premura di intervenire in almeno uno degli incontri prima del battesimo.

Gli incontri di formazione non siano meno di quattro. Siano curati bene e prendano sempre più la struttura di un vero e proprio itinerario di fede.

2.5 Se i genitori non sono praticanti, il parroco si renda disponibile ad un paziente dialogo di fede, che tenga conto della loro particolare situazione. Si eviti sia il rigorismo che il lassismo. Ci si preoccupi di offrire un valido cammino e di tener presente anche i piccoli passi che si fanno.

2.6 Se uno dei genitori avesse difficoltà a fare la professione di fede, ad es. perché non cattolico, si esiga da lui che permetta che il suo bambino sia educato nella fede del suo battesimo.

2.7 Il Battesimo richiesto potrà essere differito nel caso in cui manchi del tutto qualsiasi fondata speranza che il battezzando sarà educato nella fede cattolica; in questo caso il parroco lo comunicherà ai genitori spiegando le ragioni che motivano tale scelta (cf *CJC*, 868,2). In seguito iscriverà il bambino in un apposito elenco, premurandosi di incontrare i genitori in un successivo momento. Si può ritenere che “manchi del tutto qualsiasi fondata speranza” quando entrambi i genitori non acconsentono a che venga conferito il Battesimo o non offrono

sufficienti garanzie per l'educazione religiosa del figlio, nemmeno attraverso il coinvolgimento di parenti prossimi o altre persone nella comunità che siano disposte a prendersi cura della educazione cristiana del bambino. Se però almeno uno dei genitori è consenziente, si può procedere nella celebrazione.

2.8 Nel caso di genitori che vivono una situazione cosiddetta irregolare (divorziati, conviventi, ecc.), *«si proceda alla celebrazione del Battesimo a condizione che ambedue i genitori, o almeno uno di essi, garantiscono di dare ai loro figli una vera educazione cristiana. In caso di dubbio o di incertezza circa la volontà e la disponibilità dei genitori a dare tale educazione, si valorizzi il ruolo dei padrini, scelti con attenzione e oculatezza. Si celebri comunque il Battesimo se, con il consenso dei genitori, l'impegno di educare cristianamente il bambino viene assunto dal padrino o dalla madrina o da un parente prossimo, come pure da una persona qualificata della comunità cristiana»².*

2.9 *«Nel caso di genitori conviventi o sposati solo civilmente, ai quali nulla impedisce di regolarizzare la loro posizione, il parroco non tralasci tale occasione per evangelizzarli. Mostri loro come ci sia contraddizione tra la domanda del Battesimo per il figlio e la loro situazione di conviventi o di sposati solo civilmente (...). Prima di procedere, con le necessarie garanzie di educazione cristiana, al Battesimo del figlio, li inviti a*

² CEI, *Direttorio di Pastorale familiare*, n. 232

sistemare la loro posizione, o almeno a intraprendere il cammino per arrivare a tale regolarizzazione»³.

2.10 *«Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino»⁴. «Per essere ammesso all'incarico di padrino è necessario che egli:*

- ✓ sia cattolico, abbia già ricevuto la Confermazione, il santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;*
- ✓ non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;*
- ✓ non sia il padre o la madre del battezzando (...)»⁵.*

Non possono essere ammessi come padrini: quanti notoriamente sono ritenuti di appartenere ad organizzazioni malavitose; quanti praticano l'usura o altre attività criminali, quali lo spaccio di droga ecc; i divorziati risposati, gli sposati solo civilmente ed i conviventi. In ogni caso, non si ammettano persone di cui non sia notoria l'onestà della vita pubblica e privata.

Luogo della celebrazione

2.11 *«Il Battesimo sia normalmente celebrato nella chiesa parrocchiale, nella quale non deve mancare il fonte battesimale; così appare più chiaramente che il Battesimo è il*

³ Ibid.

⁴ Can. 872 CJC.

⁵ Can 874.

sacramento della fede della Chiesa e della incorporazione al popolo di Dio»⁶.

- 2.12 Salvo in pericolo di morte, è vietata la celebrazione del Battesimo negli ospedali, nelle case o in chiese non parrocchiali. Il Parroco in presenza di gravi motivazioni può concedere il *nulla osta* per altra parrocchia. Il Parroco eviterà per motivi devozionistici di concedere il *nulla osta* per i Santuari ed i Conventi.

La celebrazione

- 2.13. Per la struttura del rito si considerino le norme liturgiche che vengono indicate dai “Praenotanda” del *Rito del Battesimo dei bambini*.
- 2.14 Per porre in luce il carattere pasquale del Battesimo, il Sacramento ordinariamente venga celebrato di Domenica. Si faccia in modo che non manchi il Battesimo nella Veglia Pasquale. Si ricorda che non è opportuno celebrare il Battesimo nella notte di Natale e, per quanto possibile, è opportuno evitarne la celebrazione anche nel tempo di Quaresima.
- 2.15 Il Battesimo può essere inserito nella celebrazione della Messa domenicale o in altre celebrazioni festive, purché ciò non avvenga troppo di frequente a scapito dell’identità stessa delle

⁶ *Rito del Battesimo dei Bambini*, Introduzione, n. 10.

single celebrazioni. Si faccia in modo che la celebrazione sia sempre comunitaria e non si favoriscano Battesimi singoli⁷.

- 2.16 Non si celebrerà due volte il Sacramento nella medesima chiesa e nello stesso giorno⁸.
- 2.17 È possibile, e in certi casi opportuno, che i riti preliminari (riti di accoglienza con dialogo introduttivo e segno di croce sulla fronte; orazione di esorcismo e unzione prebattesimale) vengano celebrati qualche domenica precedente a quella del Battesimo, con presentazione alla comunità cristiana. Per i bambini da battezzarsi nella Veglia pasquale tali riti siano collocati preferibilmente nelle domeniche terza, quarta o quinta di Quaresima.
- 2.18 Il parroco abbia cura che non venga imposto al bambino un nome estraneo al senso cristiano⁹. In caso diverso, il nome cristiano si affianchi (e non sostituisca) a quello con cui il bambino è stato dichiarato al Comune.
- 2.19 Tramite preve e chiare intese si faccia in modo che, durante la celebrazione, i fotografi e i cineoperatori siano discreti, per mantenere il necessario raccoglimento e favorire la partecipazione dei fedeli.

⁷ *Rito del Battesimo dei Bambini*, Introduzione, n. 9.

⁸ N. 27.

⁹ Can. 855 CJC.

Tempo successivo alla celebrazione

- 2.20 È importante che le famiglie dei bambini appena battezzati siano seguite anche dopo il Battesimo attraverso contatti personali e comunitari e con opportuni incontri di catechesi. In questi casi è consigliabile l'uso del testo CEI, *Lasciate che i bambini vengano a me*.
- 2.21 L'attenzione pastorale dovrà approfittare di tutte le possibilità offerte dalla liturgia per tenere viva o risvegliare la coscienza battesimale del popolo cristiano. Occasioni privilegiate possono essere le celebrazioni liturgiche della Quaresima (soprattutto dell'Anno A), la Veglia pasquale, l'Ottava di Pasqua, l'aspersione con l'acqua benedetta, l'uso dell'acqua lustrale alla porta della chiesa, la memoria del Battesimo nel rito del matrimonio.
- 2.22 Si suggerisce una celebrazione annuale per ricordare i battezzati dell'anno alla comunità (si indicano come circostanze favorevoli: il Battesimo del Signore, la festa della Sacra Famiglia o la festa della comunità parrocchiale).

Confermazione o cresima

La preparazione

- 3.1 Il Sacramento della Confermazione deve essere ricevuto prima della celebrazione del Matrimonio.
- 3.2 Per nessun motivo si può essere ammessi alla cresima senza la dovuta preparazione. Anche in caso di imminente celebrazione

del matrimonio, quando non è stata possibile la dovuta preparazione, il parroco può procedere alla celebrazione del matrimonio, rimandando ad altro tempo la cresima. Non è consentito che in questi casi la preparazione alla Confermazione venga ridotta a qualche colloquio con il parroco o con un catechista, oppure essere confusa con gli incontri prematrimoniali.

- 3.3 Nelle situazioni di conviventi o sposati civilmente, *«di norma la celebrazione della Confermazione non precede la celebrazione del matrimonio»¹⁰*.
- 3.4 Ai nubendi che non hanno ricevuto il sacramento della Confermazione deve essere proposto un congruo tempo di rievangelizzazione per un'adeguata preparazione alla celebrazione dei Sacramenti della Confermazione e del Matrimonio.
- 3.5 Non è da ritenersi particolare e urgente il caso di coloro che chiedono la Confermazione per il solo motivo di dover esercitare, entro breve tempo, il ministero di padrino o madrina. Anche per questi si seguirà la normale prassi prevista. Non si ammetteranno cresimandi provenienti da altre Diocesi.

¹⁰ Decreto Generale sul Matrimonio Canonico n. 7

Luogo della celebrazione

3.6 Il luogo della celebrazione della Confermazione è la parrocchia. Pertanto il parroco solo nei casi di reale necessità concederà il permesso di ricevere la Confermazione in altra parrocchia. Il parroco non conceda il *nulla osta* per altre Diocesi o per i Santuari.

Alcune indicazioni per la celebrazione

- ✓ Le Letture non siano proclamate dai cresimandi.
- ✓ La chiamata, a cui si risponde «eccomi», non sappia di “appello scolastico”; pertanto, per quanto è possibile, ciascuno sia chiamato con il solo nome.
- ✓ Se il gruppo dei cresimandi è particolarmente numeroso, si può anche evitare la chiamata personale e si invitano i cresimandi ad alzarsi dopo le parole: «Si alzino coloro che hanno chiesto di ricevere il sacramento della Cresima».
- ✓ Il parroco presenta i cresimandi al vescovo.
Durante la presentazione i cresimandi restano in piedi.
Nel dialogo con il vescovo non ci si dilunghi, riferendosi, ad esempio, ai contenuti del cammino di preparazione o ad altro, ma ci si limiti a poche parole di presentazione e di attestazione dell'idoneità dei cresimandi.
- ✓ Durante il Rito, nella pausa di silenzio antecedente all'epiclesi si può invocare lo Spirito con il ritornello di un canto (si suggerisce o il ritornello *Spirito di Dio, scendi su di noi* (cf. Nella casa del Padre, oppure il mottetto di Taizè: *Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende*).

- ✓ Il padrino o la madrina presenta al vescovo il cresimando dicendo il nome di quest'ultimo.
- ✓ Nella preparazione si educino i cresimandi a vivere con semplicità il dialogo con il vescovo, rispondendo «Amen» / «E con il tuo spirito». Per il segno di pace dopo la crismazione, è preferibile evitare la stretta di mano con il vescovo.
- ✓ Si abbia cura che i canti non siano eccessivi (l'uno dopo l'altro) e non coprano del tutto la voce del vescovo. Per quanto è possibile, anche con la provvista di fogli, i cresimandi partecipino con il canto.
- ✓ Nella processione offertoriale si portino solo il pane e il vino e i doni per i poveri; questi siano espressione della attenzione dei cresimandi verso i poveri.
- ✓ Si raccomanda che i cresimandi (in particolare le donne) siano vestiti in modo dignitoso.
- ✓ Si chieda l'atto di battesimo, se il cresimando è stato battezzato in altra parrocchia. Inoltre, si curi di notificare l'avvenuta cresima alla parrocchia di battesimo.

CELEBRAZIONE DELL'EUCARESTIA

- 4.1 La celebrazione Eucaristica domenicale è il centro della vita cristiana e dell'azione pastorale della comunità. Pertanto, in quanto sacramento della comunità, l'Eucaristia domenicale deve essere celebrata soltanto nelle parrocchie e nelle chiese aperte al culto pubblico e per un numero cospicuo di fedeli. Si fa divieto di celebrare l'Eucaristia domenicale nelle cappelle, nelle congreghe, negli oratori interni degli istituti religiosi che non siano case di riposo, o per gruppi speciali, tranne che per ritiri spirituali e convegni.
- La celebrazione Eucaristica per gruppi particolari è consentita soltanto nei giorni feriali, a condizione che si svolga nel tempio, si rispettino le norme liturgiche e non si precluda la partecipazione a fedeli non integrati nei gruppi.
- 4.2 Senza una vera necessità e senza il consenso del Vescovo non è consentita la celebrazione Eucaristica fuori del luogo sacro.
- 4.3 Al fine di garantire la dignitosa e partecipata celebrazione festiva dell'Eucaristia si osservi tassativamente la distanza temporale tra una Messa ed un'altra.
- 4.4 Nella celebrazione eucaristica si osservino le norme contenute nell'*Ordinamento Generale del Messale Romano*. Il rito va rispettato, senza variazioni o intromissioni indebite. I segni e i gesti siano veri, dignitosi ed espressivi, perché si colga la profondità del mistero; parlano da soli e non ammettono il prevaricare delle spiegazioni. C'è bisogno, insomma, di «*una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del*

mistero, rimanendo al tempo stesso intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini»¹¹.

- 4.5 Ci sia una preparazione accurata, che coinvolga varie ministerialità, nel rispetto di ciascuna, a cominciare da quella del sacerdote presidente, senza mortificare quelle dei laici.
- 4.6 Si valorizzino i riti di accoglienza e di introduzione. Il presidente dell'assemblea, introduca la celebrazione con parole familiari e cordiali che aiutano il popolo a costituirsi in assemblea liturgica.
- 4.7 La Parola di Dio sia davvero il dialogo tra Dio e l'assemblea, sia proclamata da lettori competenti e preparati (giovani o adulti, non bambini o ragazzi), nel rispetto della varietà dei ministeri (lettore, cantore o salmista, diacono e presbitero). Possibilmente si canti il Salmo responsoriale, o solo il ritornello, e l'acclamazione al Vangelo. Indispensabile per l'ascolto è un buon impianto di diffusione. Per la proclamazione si educino i lettori ad usare il Lezionario. Il luogo proprio della Parola è l'ambone. Si favorisca la *lectio continua* del Lezionario, evitando di interromperla di continuo con le letture delle memorie facoltative o obbligatorie.
- 4.8 L'omelia è parte integrante della celebrazione. Spetta ordinariamente al presidente dell'assemblea e può essere affidata anche al diacono. Deve essere sempre un commento attualizzante della Parola di Dio proclamata. La Parola va presentata rispettando il significato dei testi e tenendo conto delle condizioni dei fedeli, perché ne alimenti la vita. Si eviti in particolare il rischio del moralismo e di una lettura meramente socio-politica. È obbligatoria la Domenica e nei giorni festivi,

¹¹ CVMC n. 49.

raccomandata nei giorni feriali specialmente nelle ferie dei Tempi forti, Avvento, Quaresima e di Pasqua.

- 4.9 La Preghiera universale sia organizzata secondo lo schema proposto dall'Orazionale:
- a) per le necessità della Chiesa;
 - b) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo;
 - c) per quelli che si trovano in difficoltà;
 - d) per la comunità locale.
- Il parroco vigili sulla preparazione della preghiera.
Le intenzioni siano brevi e chiare.
Si eviti di prendere le intenzioni dai foglietti prestampati.
- 4.10 La presentazione dei doni sia sobria: pane, vino, acqua e offerte per i poveri. Si eviti di trasformare la processione offertoriale in una sfilata di oggetti "simbolici" non attinenti alla celebrazione eucaristica. Si evitino monizioni durante la processione delle offerte; si favorisca, invece, il canto dell'assemblea che accompagna la presentazione dei doni.
- 4.11 Possibilmente, i fedeli ricevano la Comunione con il pane consacrato nella stessa Messa e, nei casi previsti, facciano la comunione anche al calice.
- 4.12 I fedeli possono ricevere la Comunione in bocca o sulla mano. Non è consentito al fedele prendere con le proprie mani il Pane consacrato direttamente dalla pisside, di intingerlo nel calice del vino, di passare le specie eucaristiche da una persona all'altra.
- 4.13 È bene richiamare l'attenzione dei fedeli sull'osservanza del digiuno eucaristico¹².

¹² Cf *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, 24.

- 4.14 La celebrazione ha un ritmo, che non tollera né fretta né lungaggini e chiede equilibrio tra parola, canto e silenzio. Si dia spazio al silenzio, durante l'atto penitenziale, dopo l'invito alla preghiera dell'orazione Colletta, dopo l'omelia, durante la consacrazione e dopo la Comunione.
- 4.15 Sia dia valore al canto. Tutta l'assemblea deve essere posta nelle condizioni di poter partecipare alla celebrazione cantando. Si ricorda che la scelta dei canti deve tener conto del momento celebrativo e della stagione liturgica. Si attingano i canti anche dal *Repertorio Nazionale Canti per la Liturgia*.
- 4.16 Perché le celebrazioni siano dignitose e fruttuose se ne valuti il numero e gli orari, e la distribuzione nel territorio. Nella Forania si effettui il coordinamento degli orari delle Messe, soprattutto delle chiese vicine. Il quadro di coordinamento sia affisso in tutte le parrocchie. Il Vicario Foraneo assicuri che, se non è possibile in tutte, almeno in alcune chiese della Forania sia celebrata la Messa vespertina della domenica.
- 4.17 Se manca un numero sufficiente di sacerdoti, di diaconi e di accoliti, si istituiscano ministri straordinari della Comunione.
- 4.18 In nessun caso è consentito trinare nei giorni feriali e celebrare la quarta messa nei giorni festivi, salvo dispensa della Santa Sede. La binazione feriale è consentita solo quando si concelebra con il Vescovo o con un suo delegato, nei matrimoni e nelle esequie. Nei giorni feriali non è consentito binare in modo sistematico se non con esplicita autorizzazione del Vescovo, anche quando il sacerdote abbia una cappellania o sia cappellano di una comunità religiosa.
- 4.19 Per le binazioni e le trinazioni si abbia cura di versare alla Curia l'offerta corrispettiva.

- 4.20 Nelle Domeniche e nei giorni festivi non deve mancare la Messa per il popolo.
- 4.21 Nelle Messe celebrate per i defunti, il ricordo del nome del defunto nella Preghiera eucaristica, è da evitare nelle Domeniche e nei giorni festivi. Eventualmente si potranno ricordare i defunti nella Preghiera universale.
- 4.22 Per quanto riguarda le Messe con più intenzioni cumulate, esse possono essere celebrate solo due volte la settimana indicando chiaramente il giorno, il luogo e l'ora, previo accordo con gli offerenti. Il sacerdote potrà tenere per sé solo il corrispettivo dell'offerta diocesana di una Messa; ciò che resta deve essere versato alla Curia per le necessità della Diocesi.
- 4.23 La santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo. Il tabernacolo sia inamovibile, solido, non trasparente e inviolabile.
La chiave del tabernacolo sia custodita dal parroco in un luogo sicuro. In casi particolari, ove si ravvisa il rischio di profanazione, il parroco la sera trasferirà il Santissimo in un luogo sicuro della chiesa o della canonica.
- 4.24 Secondo la tradizione, arda sempre davanti al SS. Sacramento una lampada a olio o un cero, segno di onore reso al Signore. Il tabernacolo sia collocato in luogo decoroso, centrale, adatto per l'adorazione e per la preghiera personale e comunitaria.
- 4.25 È bene incrementare la pia pratica dell'Adorazione (quotidiana, settimanale o mensile), delle Quarantore, delle Settimane eucaristiche e la partecipazione alla processione nella solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore.
- 4.26 La partecipazione dei fanciulli alla Messa domenicale, insieme con i genitori, deve essere proposta come momento essenziale della loro ammissione all'Eucarestia. La partecipazione

all'Eucarestia Domenicale deve essere ritenuto il maggior criterio di discernimento dell'idoneità dei fanciulli per l'ammissione al Sacramento.

4.27 Per facilitare una piena partecipazione dei fanciulli all'Eucaristia domenicale si tengano presenti le indicazioni date dal *Direttorio per le Messe dei fanciulli*.

SACRAMENTO DELLA PENITENZA

- 5.1 Nella celebrazione del sacramento della Riconciliazione, sia nella forma personale che comunitaria, si osservino le norme definite dal *“Rito della Penitenza”*.
- 5.2 I fedeli *«che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui; allo stesso tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera»* (LG, 11).
- 5.3 La riconciliazione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi giorno e tempo. Convieni però che in ogni parrocchia vengano stabiliti i giorni e l’ora in cui il sacerdote è disponibile per l’esercizio di questo ministero. Comunque i sacerdoti abbiano sempre la massima disponibilità ad ascoltare le confessioni.
- 5.4 Anche se in una parrocchia c’è disponibilità di più sacerdoti, si eviti di celebrare questo sacramento contemporaneamente alla celebrazione della Messa per evitare che i fedeli per confessarsi non partecipano alla Messa.
- 5.5 Il sacerdote accolga il penitente con fraterna carità ed eventualmente lo saluti con espressioni di affabile dolcezza, ricordando sempre che la Confessione è essenzialmente il sacramento della misericordia e il confessore è *padre* che

accoglie, *medico* che cura, *maestro (o dottore) che educa, e giudice* che usa misericordia¹³.

- 5.6 Si usino le vesti liturgiche con la stola di colore viola così che il fedele percepisca più facilmente la sacralità dell'azione che sta per compiersi.
- 5.7 Nella celebrazione del Sacramento non si tralasci l'ascolto della Parola di Dio.
- 5.8 Il luogo della celebrazione è il confessionale, non si ricevano le confessioni fuori dal confessionale se non per giusta causa. I confessionali siano ben visibili ed espressivi del significato di questo sacramento.
- 5.9 Fermo restando il diritto dei singoli fedeli alla celebrazione personale del Sacramento della Riconciliazione, si promuovano, in particolare nei tempi di Avvento e di Quaresima, liturgie penitenziali comunitarie con confessione e assoluzione individuale.
- 5.10 Una cura particolare va posta alle confessioni dei fanciulli; è necessaria una buona preparazione alla prima confessione, si crei un clima di serenità.
- 5.11 È opportuno che almeno una volta al mese i sacerdoti si rechino dagli ammalati e dagli anziani per confessarli.
- 5.12 Prima della assoluzione il confessore impone al penitente la soddisfazione o penitenza. È bene ricordare che il sacerdote non ha alcun diritto a tralasciare la penitenza che è parte integrante del sacramento stesso.

¹³ S. Alfonso Maria de' Liguori, *Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero* (1755).

5.13 È necessario che il sacerdote sia costantemente aggiornato e informato sulla posizione della Chiesa di fronte a determinate situazioni, date le continue sfide che la società odierna propone. La preparazione dottrinale resta indispensabile ed «è importante che il sacerdote abbia una permanente tensione ascetica, nutrita dalla comunione con Dio, e si dedichi ad un costante aggiornamento nello studio della teologia morale e delle scienze umane»¹⁴.

¹⁴ Benedetto XVI, *Discorso ai partecipanti al Corso sul Foro Interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica*, 9 marzo 2010.

SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI

- 6.1 «L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo»¹⁵.
- 6.2 Si educino i fedeli a considerare in modo corretto questo sacramento. Si eviti di chiamarlo "*estrema unzione*". Il parroco dedichi alcune catechesi a questo sacramento, educi i fedeli a chiedere essi stessi l'Unzione e, appena ne verrà il momento, a riceverla con fede e devozione grande, senza indulgere alla pessima abitudine di rinviare la ricezione di questo sacramento.
- 6.3 Il parroco visiti personalmente gli ammalati della parrocchia, si informi sullo stato di salute. Li si inviti a ricevere tempestivamente la sacra Unzione e il Viatico. In queste visite il sacerdote, in attesa di celebrare il Sacramento della sacra Unzione, potrà valorizzare le Benedizioni dei malati o degli anziani previste dal Benedizionale. Le medesime benedizioni potranno essere valorizzate anche nelle celebrazioni comunitarie parrocchiali.
- 6.4 Prima di un'operazione chirurgica, si può dare all'infermo la sacra Unzione, quando il motivo dell'operazione è un male pericoloso.
- 6.5 Agli anziani, per l'indebolimento accentuato delle loro forze, si può dare la sacra Unzione, anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia.

¹⁵ Can. 1004 CJC.

- 6.6 Anche ai bambini si può dare la sacra Unzione, purché abbiano raggiunto un uso di ragione sufficiente a far loro sentire il conforto di questo sacramento.
- 6.7 Quanto ai malati che abbiano eventualmente perduto l'uso di ragione o si trovino in stato di incoscienza, se c'è motivo di ritenere che nel possesso delle loro facoltà essi stessi, come credenti, avrebbero chiesto l'Unzione, si può senza difficoltà conferire loro il sacramento.
- 6.8 Se il sacerdote viene chiamato quando l'infermo è già morto, raccomandi il defunto al Signore, perché gli conceda il perdono dei peccati e lo accolga nel suo regno; ma non gli dia l'Unzione. Solo nel dubbio che il malato sia veramente morto, gli può dare il sacramento sotto condizione.
- 6.9 Venga valorizzata la celebrazione comunitaria, specialmente nella Giornata Mondiale del Malato; in queste celebrazioni bisogna evitare di amministrare questo sacramento a chiunque, il parroco è tenuto a valutare in precedenza l'opportunità di ammettere al Sacramento coloro che ne fanno richiesta. La celebrazione comunitaria sia preparata e preceduta da un'accurata catechesi.
- 6.10 Nella celebrazione a casa dell'infermo si richieda la partecipazione della famiglia e di quanti assistono l'infermo.
- 6.11 Ministro proprio dell'Unzione degli infermi è il sacerdote soltanto. I vescovi, i parroci e i loro operatori, i cappellani di ospedali o di case di riposo e i superiori delle comunità religiose clericali, esercitano in via ordinaria questo ministero¹⁶.

¹⁶ CEI, Rituale dell'Unzione degli infermi.

ORDINE SACRO

- 7.1 Per il conferimento del sacramento dell'Ordine e per l'istituzione dei ministri, nelle parrocchie dei candidati si effettui una settimana di preghiera e di preparazione affinché la comunità locale si renda conto del dono di Dio e accompagni i candidati nell'assunzione dei loro impegni.
- 7.2 La celebrazione del sacramento dell'Ordine, presieduta dal Vescovo, solitamente si compie nella Chiesa Cattedrale, come segno dell'unità della chiesa locale, o, in casi straordinari e con il consenso dell'Ordinario, nella chiesa parrocchiale dei candidati.
- 7.3 L'Ordinazione sarà celebrata di Domenica o in un giorno festivo, favorendo la massima partecipazione delle comunità di provenienza dei candidati.
- 7.4 La celebrazione risplenda per sobrietà e decoro e si eviti ogni spettacolarizzazione.
- 7.5 Anche nelle feste per la celebrazione dei novelli sacerdoti è richiesta massima sobrietà. Si inizi il ministero presbiterale con gesti concreti di carità, rinunciando a paramenti e a calici costosi e ricercati.
- 7.6 Al fine di valorizzare i singoli ministeri e lo specifico di ogni celebrazione, si faccia in modo di non conferire, nella stessa celebrazione, a candidati diversi il ministero del lettorato e dell'accollato. L'interstizio fra un conferimento e l'altro di ministeri diversi alla medesima persona sia almeno di un anno.

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

- 8.1 Con la celebrazione del sacramento del Matrimonio gli sposi cristiani partecipano all'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e ricevono la grazia di viverla e manifestarla nel loro rapporto di coppia e nella vita familiare. Si tratta di una celebrazione in cui si attua un evento salvifico. Per questo la Chiesa ha rivolto al sacramento del Matrimonio un'attenzione costante e premurosa.
- 8.2 Al matrimonio deve essere premessa una conveniente preparazione, perché si riscoprano e si approfondiscano i dati essenziali della fede, dei valori umani della vita coniugale e familiare e, soprattutto, gli aspetti propri del Sacramento e del conseguente impegno cristiano.
Le comunità parrocchiali, singole o associate, si impegnino, perciò, a promuovere incontri per giovani, fidanzati e non fidanzati, allo scopo di proporre loro il senso umano e cristiano della vocazione al matrimonio.
Quanti dovranno celebrare il sacramento del matrimonio ne daranno avviso al parroco almeno tre mesi prima della celebrazione del sacramento.
- 8.3 Luogo della celebrazione del matrimonio è la parrocchia «in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese»¹⁷. Se i nubendi, entrambi o uno di essi, è pienamente inserito in una parrocchia che territorialmente non è la sua, il proprio parroco non faccia resistenze a concedere il Nulla Osta per la celebrazione del matrimonio in quella parrocchia.

¹⁷ Can. 1115 CJC.

- 8.4 Per decreto vescovile è proibito celebrare il matrimonio di domenica e nelle solennità di precetto in tutta la diocesi.
- 8.5 Si compia ogni sforzo perché, senza rinunciare alla gioia e alla festa che devono connotare questi momenti, sia garantito un clima di raccoglimento, di preghiera e di partecipazione.
- 8.6 Non è consentito il rito della *“incoronazione degli sposi o della velazione”*, non essendovi consuetudine nella nostra diocesi¹⁸.
- 8.7 In nessun momento della celebrazione, gli sposi devono stare sul presbiterio.
- 8.8 Si curi che la celebrazione del Sacramento risulti veramente occasione di evangelizzazione. Già durante le fasi finali della preparazione al Matrimonio si introducano i nubendi alla liturgia del Matrimonio; si invitino i fidanzati a leggere le pagine scritturistiche proposte dal Lezionario e li si aiuti nello scegliere le letture più consone alla loro situazione spirituale. I lettori, durante la celebrazione, devono essere scelti dal parroco; se i nubendi propongono di far proclamare le letture da qualche loro parente o amico, il parroco abbia la premura di incontrarli alcuni giorni prima della celebrazione e ne verifichi l' idoneità. Gli sposi non possono proclamare le letture, né eseguire canti come solisti durante la celebrazione.
- 8.9 Se si portano i doni all'altare si tenga presente che bisogna presentare solo il pane e il vino, il sacerdote li riceve in un luogo opportuno e adatto e li depone sull'altare; è proibito portare cose che non servono per la celebrazione (es. bibbia, crocifisso, icone della Sacra famiglia, chiavi di casa, sale, eventuale regalo che il parroco o la comunità fa agli sposi). Le

¹⁸ Rito del Matrimonio nn. 78; 84.

offerte non vanno accompagnate da monizioni. «Si possono anche fare offerte in denaro, o presentare altri doni per i poveri o per la Chiesa, portati dai fedeli o raccolti in chiesa. Essi vengono deposti in luogo adatto, fuori della mensa eucaristica. Il canto all'offertorio accompagna la processione con la quale si portano i doni; esso si protrae almeno fino a quando i doni sono stati deposti sull'altare. Le norme che regolano questo canto sono le stesse previste per il canto d'ingresso. È sempre possibile accompagnare con il canto i riti offertoriali, anche se non si svolge la processione con i doni¹⁹.

- 8.10 All'inizio dei riti di conclusione, a norma delle vigenti disposizioni concordatarie, si leggano gli articoli del Codice civile e dopo la benedizione e il congedo si dia lettura dell'Atto di Matrimonio. Quindi gli sposi, i testimoni e il sacerdote o il diacono lo sottoscrivono: le firme possono essere apposte sia davanti al popolo sia in sacrestia; mai però sull'altare²⁰.
- 8.11 Il parroco abbia cura di notificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio alla parrocchia di battesimo degli sposi.
- 8.12 Nell'apparato esteriore non si faccia nessuna distinzione di persone private e di condizione sociale: il Rito sia dignitoso e uguale per tutte le coppie di sposi, perché maggiormente appaia il carattere comunitario della celebrazione e sia affermata la medesima dignità di tutti i fedeli.
- 8.13 *«La celebrazione delle nozze è giustamente anche un momento di festa, un incontro di famiglia e di amici. Ma la festa non è il lusso e non si identifica con lo spreco. In ogni caso, se vuole essere cristiana, non può mai diventare offensiva e umiliante per i poveri, né può essere scambiata in cerimonia folcloristica o trasformata in uno spettacolo profano. Gli sposi siano,*

¹⁹ Ordinamento Generale del Messale Romano nn. 73-74.

²⁰ Rito del Matrimonio, n. 94.

perciò, aiutati a valutare e scegliere responsabilmente il modo per esprimere la loro gioia e insieme per limitare ciò che è solo esteriore e per rifiutare ciò che è spreco. Siano invitati a fare delle loro nozze anche un'occasione di carità verso i più bisognosi, mediante gesti di attenzione e di condivisione per i fratelli più poveri, per qualche infermo o malato, per chi è più abbandonato»²¹.

- 8.14 Si inviteranno i nubendi, specie le spose, nel giorno delle nozze ad un abbigliamento decoroso e sobrio. Tale invito va esteso anche agli invitati. Sarebbe opportuno che all'inizio degli incontri di preparazione fosse consegnato ai nubendi un promemoria che li aiuti nella sobrietà e nel decoro.
- 8.15 L'addobbo consentito per la celebrazione del Matrimonio, è il seguente: pochi vasi di fiori sull'altare; due "corbeilles" di fiori all'ingresso del presbiterio o ai lati della sede degli sposi; l'inginocchiatoio per gli sposi, gli scanni o le sedie per i testimoni; il tappeto-guida, se richiesto, dalla porta del tempio al presbiterio. È vietato porre drappi all'ingresso della chiesa, coprire il pavimento del sagrato con erba vera o sintetica, mettere piante e fare archi di fiori o di palloncini, ornare il corridoio della navata e i banchi con fiori, nastri, colonne, piante, cesti di fiori e di frutta.
- 8.16 Gli inginocchiatoi degli sposi siano collocati fuori dal presbiterio in prossimità dell'assemblea liturgica.
- 8.17 Non è consentito cambiare addobbo quando è prevista la celebrazione di più matrimoni nella stessa chiesa. Per motivi di sobrietà è quanto mai opportuno favorire la condivisione delle spese tra le coppie.

²¹ CEI, *Direttorio di Pastorale familiare*, n. 78

- 8.18 Le musiche e i canti siano di aiuto a vivere il mistero che viene celebrato e favoriscano la preghiera e la partecipazione di tutta l'assemblea. Non siano occasione di distrazione o di esibizionismo per singole persone. I canti vanno concordati con il parroco alcuni giorni prima della celebrazione del Matrimonio. Non sono ammessi canti estranei alla nostra tradizione liturgica (es. canti gospel). È proibita la musica tratta da colonne sonore di film.
- 8.19 Là dove è possibile, i canti siano animati dal coro parrocchiale.
- 8.20 Durante la manifestazione del consenso, lo scambio degli anelli, la benedizione degli sposi e la Preghiera eucaristica non si sovrapponga il canto o la musica.
- 8.21 Per le riprese fotografiche e cinematografiche, il parroco stabilisca le opportune intese con gli operatori definendo i luoghi e i momenti delle riprese. In ogni caso la celebrazione non deve essere intralciata, né devono essere distratti i partecipanti. È proibito fare foto o filmati durante la Liturgia della Parola e la Preghiera eucaristica.
- 8.22 Per tutto ciò che non è precisato in queste norme, si faccia riferimento alle norme liturgiche universali e alle *Premesse Generali* del Rito del Matrimonio.

PRINCIPI E NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE FESTE RELIGIOSE O PATRONALI E DELLE PROCESSIONI

Feste Religiose

9.1 L'uomo di sempre, ma forse più ancora oggi, ha avvertito fortemente il bisogno di fare festa, personalmente e socialmente come comunità. Si fa festa per fare memoria di un avvenimento, che ha segnato la storia di un popolo. Si fa festa per tramandarne il ricordo, per alimentare la speranza, per affermare l'identità collettiva e i vincoli di appartenenza.

Per i cristiani la festa è Cristo, e fare festa è prima di tutto celebrare il Suo Mistero Pasquale, cioè fare memoria dell'Evento da cui la comunità cristiana è nata e di cui essa vive. Da questo Evento pasquale ha preso origine, fin dai tempi apostolici, la Domenica, che è la "*festa primordiale*" che i cristiani sono chiamati a celebrare ogni otto giorni, per fare memoria della Resurrezione del Signore.

Per questo i cristiani si ritrovano in comunità ogni domenica, ascoltano dalle Sacre Scritture la memoria di quanto Gesù ha detto e fatto, attualizzano nel gesto simbolico del pasto fraterno la Sua Cena pasquale, Sacramento del Suo sacrificio della croce. La centralità della domenica non può essere oscurata dalla celebrazione della festa dei Santi e della Vergine Maria, perché «*Sine Dominico non possumus vivere*», secondo la bella espressione dei martiri africani di Abitene.

9.2 Se è vero che per i cristiani la festa è prima di tutto celebrare il Mistero pasquale di Cristo, la Sua Parola, i Suoi Sacramenti, è anche festa celebrare la Vergine Maria, Madre di Cristo, e i

Santi, che sono l'irradiazione concreta e perenne del Mistero pasquale. Prendono così significato e assumono grande importanza le feste che si celebrano in loro onore. Celebrando le loro feste non vengono sostituiti a Cristo e tanto meno si mettono al posto di Colui che è l'unico Signore, il Santo per eccellenza, ma devono vedersi alla luce di Lui e si contemplan come irradiazione della sua gloria. Prendendo spunto dalle strutture fondamentali cristiane della Parola e dei Sacramenti, a seguito di articolati processi sociali, religiosi e culturali, nasce la *pietà popolare* che è, talora, ricca di valori da coltivare nella nostra progettazione pastorale, a cui deve coniugarsi l'opera di purificazione, per conservare il giusto riferimento al Vangelo e al Mistero cristiano.

- 9.3 Si richiede che le feste religiose popolari diventino un'esperienza di fede autentica. Una fede che sia sempre più adesione convinta alla Persona, all'insegnamento e alle opere di Cristo, una fede che nasca e si alimenti alla Parola di Dio e si trasformi in cammino personale e comunitario *di conversione e fedeltà al Messaggio evangelico*.
- 9.4 Nella nostra realtà diocesana si costata nelle feste e nelle processioni la persistenza di scelte non sempre adeguate alle esigenze (teologiche e pastorali) descritte. I limiti che si evidenziano riguardano specialmente la concezione e la gestione delle feste popolari. Le relative processioni, talvolta, sono realizzate indipendentemente dal calendario liturgico, vanamente estese nel tempo e nello spazio, inquinate da interessi estranei alla genuina dottrina cristiana. Le medesime sono, spesso, sottratte alla progettazione pastorale della parrocchia e sono lasciate esclusivamente nelle mani dei "Comitati" che nascono, si costituiscono e procedono senza statuti e regolamenti approvati dal Vescovo.

Il soggetto dell'azione pastorale, invece, è la Comunità dei credenti, convocata dalla Parola, illuminata ed animata dallo Spirito, guidata dall'Autorità ecclesiale e pronta a rendere ragione della speranza celebrata nella grazia dei Sacramenti.

Norme

- 9.5 Le feste religiose sono di esclusiva competenza dell'Autorità ecclesiastica e il Parroco o il Rettore della Chiesa è il presidente dell'organizzazione della festa patronale e della raccolta dei fondi per la sua celebrazione. Per ogni manifestazione esterna va sempre informata per tempo l'Autorità civile.
- 9.6 Pertanto, la celebrazione della festa sia preceduta da un tempo di ascolto della Parola di Dio e da una celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione, quale strumento di conversione interiore, che la festa può contribuire a favorire.
- 9.7 A livello parrocchiale si coinvolgano i laici e preferibilmente i giovani, riservando attenzione a tutte le fasce: ammalati, anziani, bambini, genitori, poveri, perché si sentano in qualche modo protagonisti della gioiosa ricorrenza.
- 9.8 Una comunità che fa festa è una comunità che, oltre ad ascoltare la Parola e a celebrare i Sacramenti, deve esprimere attenzione e sensibilità verso i poveri della comunità. Ogni festa che accoglie questa istanza manifesta una dimensione costitutiva dell'essere Chiesa: *la carità*.
Un impegno che deve coinvolgere tutti, in modo particolare chi organizza la festa, nel creare occasioni e momenti di riflessione, di aiuto e di sostegno ai bisogni primari della comunità, come pure ai problemi di emarginazione e di

povertà del territorio, rispetto ad una società consumistica, dominata dalla prevaricazione e dalla paura dell'altro.

La condivisione non si realizza a parole, ma nel farsi carico di momenti difficili, nel vivere con intensità le relazioni umane, per realizzare un nuovo stile di vita.

Si tratta di impegnarsi ad animare e ad educare il territorio alla condivisione e alla solidarietà con una serie di iniziative.

Quali?

Alcune proposte: promuovere un incontro significativo in riferimento ad uno dei problemi di emarginazione; organizzare pesche di beneficenza con il coinvolgimento dei giovani; visitare gli ammalati della parrocchia; contribuire e sostenere le opere della “*caritas*” parrocchiale e di quella diocesana; condividere qualche progetto di auto di un paese del terzo mondo.

9.9 Il Parroco, nella qualità di presidente e unico responsabile della festa religiosa, all'inizio dell'anno è invitato a presentare in Curia l'elenco delle feste che si celebreranno nel corso dell'anno, con l'indicazione di quelle che si svolgono con la sola processione e di quelle, invece, che prevedono le manifestazioni esterne. Il parroco o il rettore della Chiesa è responsabile delle feste religiose anche quando le spese sono sostenute dalle Amministrazioni civili.

9.10 Il Parroco si avvale della collaborazione del Comitato festeggiamenti: dopo aver sentito il Consiglio Pastorale nomina i membri del comitato e presenta l'elenco alla Curia diocesana. Faranno parte del comitato almeno tre membri del Consiglio Pastorale parrocchiale e un membro del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici. I membri del comitato siano persone impegnate nella comunità cristiana, in comunione con i Pastori e rispettosi delle loro disposizioni. Il parroco può nominare un Vice-presidente che lo rappresenti in tutti i negozi giuridici. Il comitato si dia uno statuto in

conformità con i principi e le norme ecclesiali e approvato dall'Ordinario del luogo.

Il comitato dura in carica per la sola celebrazione della festa e collabora, non si sostituisce al parroco, il quale è presidente.

- 9.11 Il parroco avrà cura di creare i giusti equilibri che caratterizzano ogni festa popolare nei suoi momenti liturgici, collaborando amichevolmente e pastoralmente con gli organizzatori, allo scopo di fare scelte in sintonia con il carattere religioso della festa.
- 9.12 Il comitato deve esibire in Curia (Ufficio Liturgico ed Economato) il programma almeno un mese prima dell'inizio della festa, prima di renderlo pubblico e il bilancio preventivo e consuntivo, da affiggersi anche all'albo della Chiesa. Una quota degli introiti sia destinata alla Parrocchia per le spese di culto e di addobbo e ad iniziative di carità. E' obbligatorio il resoconto pubblico delle spese a tutta la comunità. Tale resoconto deve essere rispondente alla realtà in modo da offrire un esempio di trasparenza e di lealtà.
- 9.13 Le Confraternite non possono organizzare feste, né possono costituirsi autonomamente in comitato senza l'autorizzazione del parroco, al quale compete la presidenza e la richiesta del nulla osta alla Curia.
- 9.14 Sono rigorosamente vietati spettacoli leggeri o di altro tipo, che non diano garanzia nei contenuti, nel linguaggio e nell'abbigliamento, nell'organizzazione per rispetto del decoro e della dignità che una festa religiosa richiede. Si preferiscano invece spettacoli folk, musica seria, di gruppi teatrali (meritevoli di riscoperta e di riproposta sono le "drammatizzazioni" tradizionali della vita del santo), di giochi popolari che coinvolgono la gente del luogo e ne promuovono una migliore integrazione sociale: l'identità di un paese non si

misura da una serata fantastica, ma dalla partecipazione attiva della gente ai festeggiamenti.

Processioni

La processione è azione liturgica se costituisce solenne e comunitaria glorificazione di Dio, di Cristo Signore, anche mediante la venerazione della Beata Vergine Maria e dei Santi, in quanto manifestazione di fede della religiosità popolare.

Norme

10.1 Con particolare attenzione, per importanza e significato nella vita pastorale della parrocchia o della città, va ricordata la processione eucaristica annuale del *Corpus Domini*. Sia mantenuta in forma solenne in tutte le comunità e sia testimonianza di fede e di Adorazione dell'Eucarestia.

Pertanto siano scelti canti e preghiere in modo adeguato da esprimere unicamente la lode al Signore, presente nell'Eucarestia.

Anche i segni in tale manifestazione, tenendo conto delle consuetudini locali, siano conformi alle indicazioni della Chiesa.

10.2 Anche nelle altre processioni, la Chiesa, recando la sua tradizione, venera i santi e tiene a cuore le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Le feste dei Santi infatti proclamano le meraviglie di Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli opportuni esempi da imitare.

La processione è una forma pubblica e solenne di preghiera itinerante. Pertanto deve essere sempre accompagnata dal parroco, che deve vigilare perché durante il suo svolgimento, non vi siano elementi di contrasto con un momento solenne di preghiera. La comunità cristiana, con la presenza del sacerdote, percorrendo le strade di un determinato territorio, esprime la sua condizione di popolo pellegrino nel tempo,

nutre e manifesta la fede, alimenta la speranza, rafforza la comunione.

- 10.3 Il comitato con il parroco, all'inizio dell'anno, è tenuto a presentare in Curia la data della festa patronale, che deve essere una sola, oltre alla processione obbligatoria del *Corpus Domini*. L'Ufficio liturgico concederà la dovuta autorizzazione solo alle processioni tradizionali che si svolgeranno sotto la guida e la responsabilità dei parroci.
- 10.4 Non sono consentite altre processioni al di fuori di quella del Patrono della parrocchia.
- 10.5 L'itinerario della processione non sia eccessivamente lungo, e in ogni caso non valichi i confini territoriali, e la durata della processione deve essere contenuta entro le due ore. Sia autorizzato dall'Ufficio liturgico e dalle competenti Autorità civili.
- 10.6 Durante il percorso è consentito il suono della banda musicale non in maniera eccessiva, tale da togliere la possibilità alla preghiera.
- 10.7 Si evitino le soste lungo il percorso. Non si può permettere che, durante la processione, si consumino bevande o vivande o ci si fermi per dare spazio a spari di fuochi di artificio. Ove questi esistano, per tradizione, si possono rimandare ad altra ora, dopo la processione.
- 10.8 Si eviti nel modo più assoluto il trasporto di statue ed immagini sacre al solo scopo di questua. Non si attacchino durante le processioni, soldi od oggetti preziosi alle statue, a lenzuoli o panni appositamente preparati.
- 10.9 E' proibito che la statua del santo sia condotta secondo un ritmo di ballo.

- 10.10 Si evitino gli spari di fuochi lungo la processione.
- 10.11 E' severamente proibita ogni forma di licitazione per mettere all'asta il trasporto in processione delle statue sacre.
- 10.12 Non è ammessa l'introduzione di nuove processioni.
- 10.13 In diverse parrocchie, durante la Settimana Santa, hanno luogo rappresentazioni della Passione di Cristo. *“Si tratta, dice il Direttorio, spesso, di vere sacre rappresentazioni, che a buon diritto possono essere considerate un pio esercizio. Le sacre rappresentazioni, infatti, affondano le loro radici nella stessa liturgia”* (pag. 123). Il Direttorio, pur sottolineando la profonda differenza, che intercorre tra le sacre rappresentazioni, che sono mimesi (imitazioni) e l'azione liturgica, che è anamnesi, cioè presenza misterica dell'Evento salvifico della Passione di Gesù, raccomanda che queste rappresentazioni obbediscano a criteri di fede religiosa: *“la preparazione e l'esecuzione delle rappresentazioni della Passione di Cristo è affidata a Confraternite o gruppi derivanti da esse, i cui membri hanno assunto particolari impegni di vita cristiana”*. E poi aggiunge: *“in tali rappresentazioni attori e spettatori sono coinvolti in un movimento di fede e di pietà genuina. Che esse non si discostino da questa pura linea di espressione sincera e gratuita di pietà, per assumere i caratteri delle manifestazioni folkloristiche, che richiamano l'interesse dei turisti”*.
Pertanto tali manifestazioni non potranno mai considerarsi autonome dalla comunità ecclesiale, sia per origine storica, sia per coinvolgimento di strutture, di icone e di arredi, che sono parte viva e cara del popolo cristiano e *non devono giustapporsi alle azioni liturgiche previste in quei giorni*.
In particolare, si educino i fedeli a saper distinguere tra pii esercizi (ad esempio Via Crucis), sacra rappresentazione e Azione liturgica, la quale è la ripresentazione del Mistero di

Cristo Crocifisso e Risorto; in particolare si celebri bene l’Azione liturgica del venerdì santo e la si faccia gustare al popolo di Dio.

Processione nella solennità del *Corpus Domini*

«Sacramento della carità, la Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l’amore infinito di Dio per ogni uomo. In questo mirabile Sacramento si manifesta l’amore “più grande”, quello che spinge a “dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13). Gesù, infatti, “li amò fino alla fine” (Gv 13,1).

Gesù nel Sacramento eucaristico continua ad amarci “fino alla fine”, fino al dono del suo corpo e del suo sangue. Quale stupore deve aver preso il cuore degli Apostoli di fronte ai gesti e alle parole del Signore durante quella Cena!

Quale meraviglia deve suscitare anche nel nostro cuore il Mistero eucaristico!» (*Sacramentum caritatis*, 1).

La solennità del Corpo e del Sangue del Signore, offre a tutti i fedeli, una speciale occasione per contemplare e adorare il sommo Mistero della nostra fede: la Santissima Eucaristia, reale presenza del Signore Gesù Cristo nel Sacramento dell’altare.

Le origini di questa solennità si trovano nello sviluppo del culto dell’Eucaristia nel Medioevo. La solenne celebrazione del *Corpus Domini*, è dovuta all’ispirazione della religiosa fiamminga Santa Giuliana di Cornillon (1191-1258).

Nel 1246 questa festa fu istituita nella diocesi di Liegi (in Belgio), diffusa anche grazie all’impegno del fiammingo Giacomo Pantaleone di Troyes, in seguito eletto papa col nome di Urbano IV (1261-1264).

A partire dal Concilio di Vienne (1311-1312), essa fu celebrata in tutta la Chiesa. «Costituì una risposta di fede e di culto a dottrine ereticali sul mistero della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, dall'altra fu il coronamento di un movimento di ardente devozione verso l'augusto Sacramento dell'altare» (*Direttorio pietà popolare*, 160).

La festa è legata al Giovedì Santo, giorno della istituzione dell'Eucaristia; nel giorno del *Corpus Domini*, la Chiesa rivive il mistero del Giovedì Santo alla luce della Risurrezione.

La processione dopo la celebrazione della Messa caratterizza questa solennità. «Nella processione del Giovedì Santo, la Chiesa accompagna Gesù al monte degli Ulivi: è vivo desiderio della Chiesa orante vigilare con Gesù, non lasciarlo solo nella notte del mondo, nella notte del tradimento, nella notte dell'indifferenza di tanti. Nella festa del *Corpus Domini*, riprendiamo questa processione, ma nella gioia della Risurrezione. Il Signore è risorto e ci precede» (Benedetto XVI, *Omelia del 26 maggio 2005*).

Per favorire la comunione e una maggiore partecipazione la Processione abbia un carattere cittadino o interparrocchiale, alternando al percorso consueto dei percorsi alternativi per favorire la partecipazione dei fedeli delle periferie.

Pertanto, si valuti l'opportunità pastorale di evitare, là dove esiste la consuetudine, di concludere le Quaranta Ore con la processione eucaristica. Si valuti, altresì, dove non sono già stabilite date tradizionalmente significative, di celebrare le Quaranta Ore in preparazione alla solennità del *Corpus Domini*.

«La processione eucaristica per le vie della città terrena aiuta i fedeli a sentirsi popolo di Dio che cammina con il suo Signore,

proclamando la fede nel “Dio con noi e per noi” (cf *Redemptionis Sacramentum*, 142-144; *Direttorio pietà popolare*, 162-163).

È necessario che nelle processioni si osservino le norme che garantiscono la dignità e la riverenza verso il Santissimo e ne regolano lo svolgimento, in modo che l’addobbo delle vie, l’omaggio dei fiori, i canti e le preghiere siano una manifestazione di fede nel Signore e di lode a lui (cf *De sacra communione*, 101-108)²²».

La preghiera sia preparata per tempo, si evitino le improvvisazioni, i canti siano gioiosi e popolari affinché possano cantare tutti e si esprima la gioia della fede; si preparino libretti per favorire la preghiera di tutti i fedeli.

Tutti i sacerdoti della città, se la processione è cittadina, o delle parrocchie, se la processione è interparrocchiale, concelebrino alla Messa che precede la processione, se non possono, partecipino alla celebrazione indossando il camice e la stola oppure la veste talare, la cotta e la stola.

Non si celebrino, nella stessa città dove si svolge la processione, altre Messe nella stessa ora della celebrazione che precede la processione.

²² CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Anno dell’Eucaristia: suggerimenti e proposte*, n. 18).

Manifesto di sintesi

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE FESTE RELIGIOSE O PATRONALI

1. *Le feste religiose sono di esclusiva competenza dell'Autorità ecclesiastica e il Parroco o il Rettore della Chiesa è il presidente dell'organizzazione della festa patronale e della raccolta dei fondi per la sua celebrazione. Per ogni manifestazione esterna va sempre informata per tempo l'Autorità civile.*
2. La celebrazione della festa sia preceduta da un tempo di ascolto della Parola di Dio e dalla celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione.
3. Una comunità che fa festa è una comunità che, oltre ad ascoltare la Parola e a celebrare i Sacramenti, deve esprimere attenzione e sensibilità verso i poveri della comunità. Ogni festa che accoglie questa istanza manifesta una dimensione costitutiva dell'essere Chiesa: **la carità**.
4. Il Parroco all'inizio dell'anno è invitato a presentare in Curia l'elenco delle feste.
5. Il Parroco si avvale della collaborazione del Comitato festeggiamenti, nomina i membri e presenta l'elenco alla Curia diocesana. Il comitato dura in carica **per la sola celebrazione della festa** e collabora, non si sostituisce al parroco, il quale è presidente.
6. Il comitato deve esibire in Curia il programma almeno un mese prima dell'inizio della festa e il bilancio preventivo e consuntivo, da affiggersi anche all'albo della Chiesa. E' obbligatorio il

resoconto pubblico delle spese a tutta la comunità in modo da offrire un esempio di trasparenza e di lealtà.

7. Sono vietati spettacoli leggeri o di altro tipo, che non diano garanzia nei contenuti, nel linguaggio e nell'abbigliamento, nell'organizzazione per rispetto del decoro e della dignità che una festa religiosa richiede.

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCESSIONI

1. La processione eucaristica annuale del *Corpus Domini* sia mantenuta in forma solenne in tutte le comunità e sia testimonianza di fede e di Adorazione dell'Eucarestia.
2. La processione è una forma pubblica e solenne di preghiera itinerante. Pertanto deve essere sempre accompagnata dal parroco.
3. Il comitato con il parroco, all'inizio dell'anno, è tenuto a presentare in Curia la data della festa patronale, che deve essere una sola, oltre alla processione obbligatoria del *Corpus Domini*.
4. Non sono consentite altre processioni al di fuori di quella del Patrono della parrocchia.
5. L'itinerario della processione non sia eccessivamente lungo, e in ogni caso non valichi i confini territoriali, e **la durata della processione deve essere contenuta entro le due ore**. Sia autorizzato dall'Ufficio liturgico e dalle competenti Autorità civili.
6. Durante il percorso è consentito il suono della banda musicale non in maniera eccessiva, tale da togliere la possibilità alla preghiera.
7. Si evitino le soste lungo il percorso.

8. Si eviti nel modo più assoluto il trasporto di statue ed immagini sacre al solo scopo di questua. Non si attacchino durante le processioni, soldi od oggetti preziosi alle statue, a lenzuoli o panni appositamente preparati.
9. E' proibito che la statua del santo sia condotta secondo un ritmo di ballo.
10. Si evitino gli spari di fuochi lungo la processione.
11. E' severamente proibita ogni forma di licitazione per mettere all'asta il trasporto in processione delle statue sacre.
12. Non è ammessa l'introduzione di nuove processioni.

ALTRE NORME

Per la celebrazione delle esequie

11.1 «La risurrezione di Gesù Cristo è il nucleo e il centro della nostra fede. Come insegna con forza l’Apostolo Paolo: “Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede” (*ICor* 15, 14). I riti delle esequie cristiane, lo spirito di fede e di speranza che le anima sono da vivere e da comprendere nell’ottica della Pasqua del Signore. Illuminati dal suo mistero, i cristiani sono invitati ad affrontare la propria morte e quella dei loro cari non solo come una scomparsa e una perdita, ma come un passaggio, un vero e proprio esodo da questo mondo al Padre, verso il compimento definitivo e pieno, nell’attesa del giorno ultimo in cui tutti i morti risorgeranno (cf. *ICor* 15, 52). Nella morte di ogni uomo si realizza infatti una misteriosa comunione con la Pasqua di Gesù Cristo, che risorgendo dai morti “ha distrutto la morte” (*2Tm* 1, 10). Coloro che con il Battesimo sono già stati uniti alla vittoria di Cristo sulla morte, per camminare in una vita nuova (cf. *Rm* 6, 3-5), nella loro morte corporale portano a termine il cammino di incorporazione a Cristo, e a lui vengono affidati per divenire pienamente partecipi della risurrezione, nella certezza che nulla “potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore” (*Rm* 8, 39). A questa grande verità mirano i riti cristiani delle esequie, i quali accompagnano i tempi e i luoghi dell’esperienza della morte di ciascun fedele e confessano

attraverso gesti e parole l'articolo di fede: "Credo la risurrezione della carne"»²³.

- 11.2 Il rito delle esequie si celebri solo nella chiesa parrocchiale e non al cimitero.
- 11.3 Le esequie cristiane siano richieste al parroco direttamente dalla famiglia o dai congiunti più prossimi e non dall'agenzia funebre.
- 11.4 Spetta ai familiari e non all'agenzia funebre, concordare con il parroco l'orario delle esequie, dei trigesimi e degli anniversari.
L'agenzia funebre non deve proporre ai familiari del defunto nulla che riguardi la celebrazione delle esequie in chiesa o al cimitero.
- 11.5 I familiari possono liberamente dare un'offerta al parroco. In questa materia resta esclusa ogni iniziativa dell'agenzia funebre.
- 11.6 Per l'annuncio della morte (manifesti), bisogna educare i cristiani ad usare espressioni rispondenti alla nostra fede, parole capaci di mettere in evidenza, insieme al dolore, anche la speranza della risurrezione. Sui manifesti è inopportuno stampare le immagini della Madonna e dei Santi, perché è Cristo che ci ha salvati dalla morte ed è a Lui che affidiamo la persona defunta.
- 11.7. Il sacerdote si reca in casa del defunto per la preghiera di benedizione sulla salma insieme ai familiari e poi attende la salma in chiesa per la celebrazione del rito funebre. Non è consentita la sosta prolungata della salma in chiesa.

²³ CEI, *Rito delle Esequie*, pag. 11.

- 11.8. Dove è presente la consuetudine il parroco o un sacerdote da lui incaricato, partecipa al corteo funebre dalla casa del defunto fino alla Chiesa e dopo la celebrazione ritiene concluso il corteo. Al corteo partecipa solo il parroco o il suo sostituto.
- 11.9. Nella celebrazione delle esequie non si tralasci l'aspersione e l'incensazione (queste non vanno fatte quando si celebra il rito dopo la cremazione). Si tenga cura dei segni: il cero pasquale a capo del feretro, la bara posta direttamente sul pavimento. Sulla bara si possono appoggiare dei fiori; è proibito, però, mettere la foto del defunto. Lo stesso vale per il trigesimo: non va esposta alcuna foto del defunto dentro o fuori la chiesa. Le immaginette o i rosari e altri oggetti che le famiglie usano dare al trigesimo, non vanno poste sull'altare, né davanti ad esso.
- 11.10 Dopo il commiato possono essere aggiunte, secondo le consuetudini locali, brevi parole di cristiano ricordo del defunto. «Il testo sia precedentemente concordato e non sia pronunciato dall'ambone. Si eviti il ricorso a testi o immagini registrati, come pure l'esecuzione di canti o musiche estranee alla liturgia» (CEI, *Rito delle Esequie*, pag. 30).
- 11.11 «La celebrazione della Messa esequiale è proibita nel Triduo pasquale, nelle solennità di precetto e nelle domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua. *Quando la Messa esequiale non è permessa, si celebra la Messa del giorno, nella quale si può utilizzare una lettura tra quelle indicate nel Lezionario per le Messe Rituali a meno che non ricorra il Natale del Signore, l'Epifania, la domenica di Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste, il SS. Corpo e Sangue di Cristo o un'altra solennità di precetto*» (CEI, *Rito delle Esequie*, pag. 19).
Si ricorda che nella *Guida Liturgico Pastorale per le Chiese della Campania*, c'è la "Tabella dei giorni liturgici secondo

l'ordine di precedenza" e la "Tabella per le Messe rituali, per varie necessità, votive e per i defunti".

- 11.12 La S. Messa funebre *solenne* si può celebrare una sola volta. Come da consuetudine, e in riferimento al disposto vescovile che equiparava il trigesimo all'anniversario, si conferma la celebrazione della S. Messa funebre solenne in occasione del trigesimo e non dell'anniversario. Nell'anniversario, se la famiglia chiede di far celebrare la Messa per il defunto, si celebri la Messa del giorno.
- 11.13 Di sabato, le SS. Messe per i defunti in occasioni di trigesimi, possono essere celebrate solo al mattino.
- 11.14 Nelle Messe celebrate per i defunti, il ricordo del nome del defunto è da evitare nelle Domeniche e nei giorni festivi. Eventualmente si potranno ricordare i defunti nella Preghiera universale.
- 11.15 Nella celebrazione delle esequie nelle domeniche e nei giorni festivi, se non si può ovviare diversamente, il parroco o altri sacerdoti non sono autorizzati a celebrare l'eucarestia. Nessun parroco o altro sacerdote è autorizzato a celebrare la quarta Messa nei giorni festivi, né la terza Messa nei giorni feriali. In questi casi si celebrino le esequie nella celebrazione della Parola. Nella celebrazione della Parola per le esequie non è prevista la distribuzione della Comunione.
- 11.16 Per tutto ciò che non è precisato in queste norme, si faccia riferimento alle norme liturgiche universali e alle *Premesse Generali e alle Precisazioni* del Rito delle Esequie.

Le benedizioni

- 12.1 Per le benedizioni, che sono vere e proprie azioni liturgiche si usi il Benedizionale. Nelle benedizioni si dia la priorità all'ascolto della Parola di Dio, senza la quale i segni esterni rischiano di scadere a riti magici.
- 12.2 È opportuno ricorrere al Rito delle benedizioni, laddove viene richiesto un momento celebrativo tale da non giustificare la celebrazione della Messa.
- 12.3 È particolarmente raccomandata la benedizione alle famiglie, nel contesto della visita del parroco nelle loro case.

Lo spazio e l'arredo liturgico

- 13.1 Per la celebrazione dell'Eucaristia, il popolo di Dio si riunisce di solito nella chiesa. Esse siano adatte alla celebrazione delle azioni sacre e all'attiva partecipazione dei fedeli. Inoltre i luoghi sacri e gli oggetti che servono al culto siano davvero degni, belli, segni e simboli di realtà celesti²⁴.
- 13.2 L'arredamento della chiesa si ispiri a una nobile semplicità, piuttosto che al fasto²⁵.
- 13.3 La natura e la dignità del luogo sacro, e di tutta la suppellettile, devono favorire la pietà e manifestare la santità dei misteri che si celebrano.
- 13.4 I partecipanti alle celebrazioni liturgiche, siano istruiti con opportune catechesi, a comprendere il significato dei vari spazi liturgici (altare, ambone, sede del presidente, fonte

²⁴ Ordinamento Generale Messale Romano n. 288.

²⁵ OGMR n. 292.

battesimale, luoghi per la celebrazione del sacramento della penitenza, per la custodia della Eucaristia, posti per i fedeli, per la “*schola cantorum*” e per l’organo). Questi luoghi siano custoditi con pulizia e decoro.

- 13.5 La Chiesa, ispiratrice e promotrice di opere d’arte, custodisce gelosamente i suoi beni culturali storico-artistici. La Chiesa ha il diritto-dovere di tutelare questi beni.
- 13.6 La tutela e la valorizzazione dei beni artistici esistenti nelle chiese e nei conventi della nostra diocesi impongono il problema della conservazione. Le chiese che conservano opere di notevole interesse storico-artistico provvedano ad installare un vero e proprio impianto antifurto. Qualora mancassero i requisiti di sicurezza, si provveda dai responsabili a rimuovere le opere d’arte per depositarle nel Museo Diocesano. In caso di furto, si sporga sempre immediata denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza e se ne dia contemporaneamente segnalazione alla Curia comunicando la notizia al Vescovo.
- 13.7 In nessun caso è consentito alienare oggetti di valore artistico o storico appartenenti al patrimonio culturale della diocesi, fossero anche oggetti deteriorati o fuori uso per la recente riforma liturgica.
- 13.8 Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di *ex voto* donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.
- 13.9 Periodicamente si faccia una verifica di controllo alle strutture murarie da parte di tecnici. Grondaie e canali vanno verificati ad ogni fine estate, prima che i violenti temporali arrechino gravi danni alle strutture. Va controllato spesso anche lo stato delle coperture onde prevenire eventuali infiltrazioni di acque

piovane. Opportuno è anche il controllo dell'impianto elettrico. Un'oculata e periodica verifica di cornicioni, stucchi e intonaci eviterà improvvise cadute di pezzi dall'alto.

13.10 Per il restauro di opere d'arte, di suppellettili, dell'aula liturgica e di altri ambienti si proceda solo dopo aver consultato e ottenuto le opportune indicazioni dagli Uffici per l'Edilizia di Culto, Beni Culturali e Liturgico.

Pertanto non è consentito ad alcuno procedere di propria iniziativa, apportare modifiche anche lievi all'edificio di culto o rimuovere opere d'arte senza le autorizzazioni degli Organismi competenti religiosi e civili.

13.11 Ogni progetto di adeguamento delle chiese deve essere presentato per le autorizzazioni all'Ufficio per l'Edilizia di Culto e all'Ufficio Liturgico Diocesano.

13.12 A cura dell'Ufficio per l'Edilizia di Culto e dell'Ufficio Liturgico Diocesano si promuovano occasioni formative, soprattutto in campo liturgico, per gli artisti e i progettisti interessati alla costruzione, ristrutturazione o restauri di edifici di culto.

13.13 Per tutti i lavori di manutenzione, adeguamento, ristrutturazione degli edifici di culto e locali annessi, il parroco deve attenersi alle norme vigenti canoniche e civili. In ogni caso deve avvalersi della consulenza dei competenti Uffici di Curia.

13.14 Salvo motivi riconosciuti legittimi dal Vescovo, il tempio parrocchiale deve rimanere aperto a disposizione dei fedeli tutti i giorni, mattino e sera. Si abbia cura che, particolarmente la Domenica pomeriggio, sia garantita l'apertura di alcune chiese del territorio, provvedendo, se non è prevista la Messa, alla celebrazione dei Vespri o ad altro momento di preghiera comunitaria.

13.15 L'utilizzo del suono delle campane è disciplinato secondo le seguenti indicazioni: nei soli orari diurni (comunque, non prima delle ore otto); i rintocchi abbiano una breve durata; il suono sia di moderata intensità.

Disposizioni per i concerti nelle chiese

14.1 Nelle chiese si raccoglie il popolo cristiano per ascoltare e pregare la Parola di Dio, celebrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti e per prolungare l'incontro adorante, comunitario e personale con il Signore. Le chiese, data la loro destinazione quale edificio di culto destinato ad accogliere la comunità che si raduna per rendere culto a Dio, non possono considerarsi come semplici luoghi "pubblici", disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi sacri, cioè "messi a parte", in modo permanente, per il culto a Dio. Esse rimangono luogo sacro, anche quando non vi è una celebrazione liturgica.

L'uso extra-liturgico dell'aula ecclesiale è regolato dal can. 1210 del Codice di diritto Canonico: "Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la pietà e la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo". Tuttavia l'Ordinario del luogo può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo²⁶.

14.2 Spetta al Vescovo ordinario accordare la concessione "*per modum actus*". Per ogni concerto va chiesta l'autorizzazione.

²⁶ Cf. *Codice di Diritto Canonico*, canone 1213: "Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici".

- 14.3 Si dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto all'Ordinario del luogo con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori. La domanda va consegnata all'Ufficio liturgico diocesano.
- 14.4 L'entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita.
- 14.5 Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa.
- 14.6 I musicisti e cantori non possono occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all'altare, alla sede del celebrante, all'ambone che non può essere, in nessun caso, usato come leggio.
- 14.7 Il SS. Sacramento sarà, per quanto è possibile, conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso.
- 14.8 L'organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordinamento nell'edificio, gli eventuali danni arrecati.
- 14.9 È bene che il parroco o il Rettore della chiesa accolga tutti come ospiti, esecutori ed ascoltatori, con brevi parole di saluto, evitando così ogni impressione di "affitto della chiesa".
- 14.10 Criteri di discernimento²⁷

Per quanto riguarda i concerti vocali all'interno di chiese attualmente in uso è ammessa l'esecuzione:

²⁷ Cf. UFFICIO LITURGICO NAZIONALE, *I concerti nelle chiese. Principi e norme. Nota orientativa*, 6 febbraio 1989.

✓ di musica sacra, cioè composta e approvata per il culto divino o già utilizzata in sede liturgica: dal canto medievale (gregoriano, ambrosiano, ecc.) a tutta la polifonia sacra antica, moderna e contemporanea;

✓ di musica religiosa di genere dotto (mottetti, oratori, passioni, ecc.) o popolare (laudi monodiche e polifoniche; canti devozionali e catechistici di ieri e di oggi), inclusi i relativi supporti strumentali.

Per quanto concerne l'esecuzione di musica puramente strumentale:

✓ un primo criterio di accettazione può essere quello dell'uso originario, eventualmente liturgico, dei singoli brani, sia l'organo che di altri strumenti (ad es. fiati o archi);

✓ un secondo criterio, che vale anche per la musica vocale, può essere quello riguardante l'effettiva utilità di un programma musicale per una promozione umana in senso cristiano e per una prospettiva culturale-spirituale propedeutica alla fede.

Va comunque negato tutto ciò che, agli occhi e agli orecchi della comunità locale può apparire una vera "profanazione".

Il Canto

- 15.1 Una celebrazione liturgica priva del canto è una rinuncia al coinvolgimento che il cantare porta con sé, e perciò rende più difficile la piena partecipazione. L'istruzione *Musicam sacram* afferma che «l'azione liturgica riveste una forma più nobile quando è celebrata in canto» e «la preghiera acquista un'espressione più gioiosa, il mistero della sacra liturgia e la sua natura gerarchica e comunitaria vengono manifestati più chiaramente, l'unità dei cuori è resa più profonda dall'unità delle voci, gli animi si innalzano più facilmente alle cose celesti per mezzo dello splendore delle cose sacre, e tutta la

celebrazione prefigura più chiaramente la liturgia che si svolge nella Gerusalemme celeste» (n. 5).

- 15.2 «Il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della liturgia solenne. Il canto sacro è stato lodato sia dalla sacra Scrittura (Cf. *Ef* 5,19; *Col* 3,16), sia dai Padri, sia dai romani Pontefici [...] Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più soave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri» (*SC*, 102).
- 15.3 «I fedeli, che si radunano nell'attesa della venuta del loro Signore, sono esortati dall'apostolo a cantare insieme salmi, inni e cantici spirituali (Cf. *Col* 3,16). Infatti il canto è segno della gioia del cuore (Cf. *At* 2,46). Perciò dice molto bene sant'Agostino: «Il cantare è proprio di chi ama», e già dall'antichità si formò il detto: “Chi canta bene, prega due volte”. Nella celebrazione della Messa si dia quindi grande importanza al canto» (*OGMR*, n. 40).
- 15.4 Tutta l'assemblea è chiamata a cantare, la *Schola cantorum* deve solo animare e sostenere e non cantare da sola: «Non c'è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni di una assemblea che, tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede» (Sacra Congregazione dei Riti, *Musicam Sacram*, 5.16).
- 15.5 Si curi la partecipazione al canto incaricando un animatore che guidi l'assemblea; siano preparati fogli dei canti o libretti per tutti.
- 15.6 È proibito usare durante le celebrazioni musica e canti registrati; è improprio e si eviti di chiamare “animatore liturgico” lo strumento che in alcune chiese trasmette canto e musica registrati, questo strumento può essere usato solo al di fuori delle celebrazioni liturgiche.

- 15.7 Si curi la formazione della *Schola cantorum*, formazione non solo canora e musicale, ma anche liturgica e spirituale. Si eviti ogni forma di esibizionismo; si tenga presente che il canto riguarda tutti, non solo i cantori e che questi, prima che musicisti e cantori, sono fedeli che partecipano alla liturgia comunitaria prestando il loro servizio suonando e cantando. La *Schola cantorum* deve favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Non è ammesso che un cantore o un musicista partecipi alla celebrazione esclusivamente per suonare o cantare e non come fedele chiamato a partecipare piamente, consapevolmente e fruttuosamente ai misteri celebrati.
- 15.8 «La *Schola cantorum*, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè è parte della comunità dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio; sia agevolato perciò il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei membri della *Schola* la partecipazione sacramentale piena alla Messa» (*OGMR*, n. 312).
- 15.9 Si eseguano canti approvati dall'autorità ecclesiastica. «I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra Scrittura e dalle fonti liturgiche» (*SC*, 121). Si ricorda che il Concilio Vaticano II ha riconosciuto il canto gregoriano «canto proprio della liturgia romana», e pertanto da conservare, senza tuttavia escludere altri generi di musica sacra, specialmente la polifonia, purché rispondano allo spirito dell'azione liturgica (*SC*, 117). Ha invitato a promuovere il «canto religioso popolare in modo che nei pii e sacri esercizi, come pure nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli» (*SC*, 117).

- 15.10 Per la scelta dei canti di una celebrazione si tenga conto del tempo liturgico corrente, dell'assemblea che vi partecipa, dell'equilibrio da mantenere fra le varie parti della celebrazione. Si tenga presente il "Repertorio Nazionale di Canti per la Liturgia" curato dalla Commissione Episcopale per la Liturgia della CEI.
- 15.11 Un canto per essere adottato nelle celebrazioni liturgiche deve avere queste caratteristiche: validità teologica dei testi, buona qualità linguistica e musicale, cantabilità effettiva da parte di un'assemblea media, reale pertinenza rituale (cf Precisazioni dell'Ufficio Liturgico Nazionale sul Repertorio Nazionale di canti per la liturgia)²⁸.
- 15.12 In ogni parrocchia il parroco abbia cura della dignità che deve caratterizzare il canto durante le celebrazioni, avvalendosi anche della collaborazione di esperti, ma senza rinunciare alla sua responsabilità.
- 15.13 Per favorire la partecipazione dell'assemblea si eviti di introdurre troppo spesso nuovi canti.
- 15.14 Non si introducano strumenti musicali non adatti al clima di preghiera che caratterizza le celebrazioni. A riguardo dice il Concilio: «Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della

²⁸ «Il Popolo di Dio radunato per la celebrazione canta le lodi di Dio. La Chiesa, nella sua bimillenaria storia, ha creato, e continua a creare, musica e canti che costituiscono un patrimonio di fede e di amore che non deve andare perduto. Davvero, in liturgia non possiamo dire che un canto vale l'altro» (*Sacramentum caritatis*, 42).

competente autorità ecclesiastica territoriale [...] purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli» (SC, 120).

- 15.15 I cori Gospel, chiamati alcune volte ad animare Messe di matrimoni, si devono attenere a tutte queste norme. Non sono ammessi canti estranei alla liturgia o lontani dalla nostra tradizione.

Servizio fotografico nelle celebrazioni liturgiche

- 16.1 La foto o il filmato può aiutare i fedeli a richiamare alla memoria il dono ricevuto e a viverlo con rinnovato impegno.
- 16.2 I fotografi e i cineoperatori, soprattutto se cristiani, devono partecipare alle celebrazioni e non semplicemente svolgere un lavoro. Pertanto, come ogni fedele, sono chiamati a vivere bene i vari momenti. Abbiano un abbigliamento consono alla sacralità del luogo.
- 16.3 È necessario incontrarli prima delle celebrazioni e dare precise indicazioni sul posto da occupare e sui momenti da riprendere. Soprattutto si aiuti a capire, sia a loro che agli sposi, che la Chiesa non è un set cinematografico e che gli sposi non sono delle star che fanno una passerella o recitano in un film. Quindi, il parroco abbia cura di illuminare sufficientemente la chiesa così da evitare che facciano uso di lampade fisse o mobili molto vistose e con una luce accecante.

- 16.4 Bisogna evitare tutto ciò che distrae gli sposi e l'assemblea, non si deve mai intralciare il regolare svolgimento della celebrazione e gli sposi non devono essere chiamati a mettersi in posa.
- 16.5 Si eviti di fare foto di gruppo davanti all'altare, si possono fare sul sagrato. Mai ripetere un gesto o un segno solo perché il fotografo non è riuscito a scattare la foto (non si sta girando un film!).
- 16.6 La scelta del fotografo sarà concordata con i parenti e con gli interessati al sacro rito.
- 16.7 È vietata la ripresa fotografica e cinematografica durante la Liturgia della Parola (proclamazione delle Letture, omelia, preghiera universale), all'ostensione (elevazione del Pane e Calice consacrati e alla Comunione dei fedeli o dei parenti che partecipano al sacro rito). È vietata ogni ripresa fotografica e cinematografica dell'assemblea in preghiera.
- 16.8 Nelle celebrazioni degli Ordini sacri, del conferimento dei Ministeri e della Professione religiosa, gli interessati faranno riferimento all'Ufficio Liturgico per concordare le riprese fotografiche e cinematografiche.
- 16.9 I neo presbiteri, nel celebrare per la prima volta nelle loro comunità parrocchiali, analogamente si atterrano fedelmente allo spirito delle norme di cui sopra, nel rispetto di quanto viene richiesto ai fedeli.

Uso dei foglietti per la Messa

- 17.1 È ormai diffuso nelle celebrazioni domenicali e nelle solennità l'uso dei foglietti, è necessario, quindi, saper usare bene questo sussidio sia da parte dell'assemblea che del celebrante.
- 17.2 Il foglietto non sostituisce mai il Messale e il Lezionario, le orazioni il celebrante le legge solo dal Messale e le letture vanno lette solo dal Lezionario.
- 17.3 Spesso viene chiamato Vangelo: si dica alle persone che è un foglietto. E siccome è un foglietto che porta scritta la Parola di Dio è bene che alla fine delle celebrazioni non vada buttato nella spazzatura come ogni altro rifiuto, ma si abbia cura di ridurlo a pezzetti.
- 17.4 La proposta di preghiera dei fedeli va adattata alla comunità.
- 17.5 Si educino i fedeli ad ascoltare la Parola proclamata e non a leggerla per conto proprio dal foglietto o dal messalino, questi sussidi possono essere usati prima della Messa per prepararsi, dopo per rileggere e meditare la Parola. Si abbia cura di formare i lettori nella proclamazione della Parola e nell'uso del microfono affinché venga favorito l'ascolto da parte di tutti.
- 17.6 L'uso del foglietto in una parrocchia è a discrezione del parroco, il quale valuterà l'opportunità di usarlo oppure no.

MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE

18.1 L'Istruzione *"Immense caritatis"*, pubblicata il 29 gennaio 1973, segna la riscoperta del ministero straordinario della Comunione. *«Questo ministero straordinario, quindi suppletivo ad integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici e religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato»*²⁹.

È un *"ministero"*, quindi non una gratificazione o un privilegio personale, ma un servizio comunitario che risponde ad una necessità dei fedeli, soprattutto degli infermi, e legato alla celebrazione dell'Eucaristia. È un ministero *"straordinario"*, e per il suo esercizio si richiede un'effettiva carenza di ministri ordinati o una reale difficoltà di averne a disposizione all'occorrenza.

18.2 **Identità del ministro straordinario della Comunione.**

Il ministro straordinario della Comunione è un battezzato che testimonia con la sua vita il mistero che celebra ogni Domenica. Pertanto, si eviterà di presentare candidati che vivono situazioni matrimoniali irregolari o che non godono la stima della comunità. La spiritualità del ministro straordinario è necessariamente eucaristica, ispira la sua vita di preghiera, lo apre al servizio comunitario, lo rende disponibile ad animare l'adorazione eucaristica parrocchiale e a tutte quelle

²⁹ Premesse al Rito

forme di pietà che gravitano intorno alla liturgia eucaristica. Inoltre, dal momento che l'Eucarestia è strettamente legata alla carità, il ministro straordinario si renderà disponibile a collaborare con la Caritas parrocchiale nella misura in cui riscontra situazioni di indigenza.

18.3 I compiti

A. La Comunione ai malati. La cura pastorale degli infermi è una delle principali premure che la Chiesa affida al parroco. Tuttavia, dal momento che gli impegni pastorali domenicali gli impediscono di recarsi personalmente dagli ammalati, sarà sua cura riservarsi il primo venerdì del mese per visitarli e confessarli. Alla Domenica, invece, giorno dell'Eucaristia, i ministri straordinari al termine dell'assemblea liturgica portano la Comunione ai fratelli infermi, come avveniva nelle prime comunità cristiane.

Prima dei riti conclusivi il parroco consegnerà ai ministri le teche con le sacre specie. Questi sono inviati dall'intera comunità, come a prolungare nelle case, negli ospedali, nei croniciari e nelle case di cura l'Eucaristia celebrata in parrocchia. A casa dell'ammalato, il ministro straordinario presterà il servizio della Parola e del Sacramento e, quando occorre, anche il "*ministero della carità*".

Perché questo servizio sia efficace sotto il profilo ecclesiale, occorre che il ministro straordinario agisca in comunione con la comunità parrocchiale e in stretta collaborazione con il parroco.

I ministri straordinari hanno anche una funzione di collegamento tra gli ammalati e il parroco, tra le famiglie visitate e la comunità parrocchiale. Essi avranno cura di ricordare al parroco l'esigenza della confessione agli infermi. Inoltre è compito del ministro straordinario sensibilizzare l'ammalato e la famiglia a celebrare quanto prima il Sacramento dell'Unzione degli Infermi.

B. La distribuzione della Comunione ai fedeli nelle grandi assemblee. Al fine di evitare il protrarsi della celebrazione eucaristica, i ministri straordinari potranno distribuire ai fedeli la Comunione nelle grandi assemblee. Questo è consentito solo in mancanza di sacerdoti, di diaconi e quando il sacerdote è impedito. Pertanto è il sacerdote a consegnare la pisside al ministro straordinario, il quale distribuita la Comunione ai fedeli, riconsegna al sacerdote la pisside perché la riponga nel Tabernacolo.

18.4 **Requisiti per l'ammissione al ministero straordinario della Comunione**

A. Il parroco inoltrerà richiesta al Vescovo. Il Vicario Foraneo verificherà, con l'Ufficio diocesano, la reale necessità di istituire nuovi ministri straordinari per le singole parrocchie. I requisiti richiesti per l'ammissione al ministero sono:

- frequenza e conclusione dell'*iter* formativo previsto. È bene precisare che la partecipazione agli incontri formativi è solo uno dei requisiti per l'ammissione al ministero e non abilita, di per se stesso, al ministero straordinario della Comunione. Possono essere ammessi a frequentare l'*iter* formativo coloro che hanno già frequentato la scuola di formazione per operatori pastorali;
- partecipazione ai momenti formativi specifici previsti all'istituzione, organizzati dall'Ufficio diocesano;
- l'età minima richiesta per accedere al ministero è di anni ventuno, la massima di anni settanta.

B. Per l'ammissione dei religiosi e delle religiose al ministero straordinario, si prevede di istituire, previo consenso dei superiori, per le comunità che ospitano suore anziane, ammalate, o anziani in genere (case di cura, cronicari, ospizi, ospedali) solo due religiose. Altri religiosi e religiose potranno essere istituiti solo se il ministero sarà esercitato in

parrocchia, previa richiesta del parroco e dei superiori locali. I religiosi e le religiose provenienti da altre diocesi e già ministri straordinari, potranno esercitare il loro ministero nella nostra Diocesi solo con l'autorizzazione del Vescovo, su richiesta dei superiori locali, in mancanza di altri ministri già istituiti.

18.6 **Esercizio del Ministero**

Il ministro straordinario porterà col dovuto raccoglimento la Santa Comunione in una teca decorosa oppure il Sangue del Signore, in un vaso ben chiuso, qualora l'infermo non è in grado di ricevere il Signore sotto la specie del Pane, ed abbia cura di portare sul petto le sacratissime Specie in un decoroso contenitore appeso al collo. Eviterà di portarle in una borsa a mano.

Per la strada avrà la mente e il cuore in adorazione verso Cristo eucaristico; manterrà un contegno semplice, raccolto e serio; eviterà di attaccare discorsi con chiunque e limiterà all'essenziale le risposte.

Durante la celebrazione osserverà i riti prescritti: scelga una delle Letture della Domenica e le preghiere più adatte, non tralasciando di rivolgere brevi ed appropriate parole all'infermo e a coloro che gli sono accanto; dopo la Comunione raccolga con rispetto i frammenti eventualmente rimasti nella teca, e li deponga in un vaso con acqua che si troverà sul tavolo preparato nella camera dell'infermo; l'acqua delle abluzioni può essere bevuta da chiunque o versata in un luogo conveniente (piante); se la Comunione è amministrata sotto la specie del vino, sia data all'infermo con un cucchiaino e il vaso usato allo scopo sia lavato con acqua.

Il ministro straordinario ricorderà che il tempo del digiuno eucaristico o dell'astinenza dal cibo e dalle bevande alcoliche viene ridotto a un quarto d'ora circa in favore delle persone qui sotto elencate:

- per i malati, si trovino essi all'ospedale o a domicilio, anche se non costretti a degenza;
- per i fedeli avanzati in età, sia nelle loro abitazioni che in casa di riposo;
- per le persone addette alla cura dei malati o degli anziani e per i congiunti degli assistiti, che desiderano fare con loro la santa Comunione, quando non possono, senza disagio, osservare il digiuno di un'ora³⁰.

18.7 **Itinerario di formazione permanente**

Quanto ai ministri istituiti, (lettori, accoliti), questi seguiranno l'itinerario formativo per loro programmato, in modo da essere ben preparati e adeguatamente motivati alla missione. Sapientemente distribuiti e adeguatamente motivati, essi saranno una ricchezza per tutti.

I ministri straordinari della Comunione parteciperanno alla formazione permanente, secondo le disposizioni vigenti. Annualmente l'Ufficio diocesano proporrà un convegno di studio. Nella forania saranno proposti ritiri spirituali.

18.8 **Rinnovo e revoca del mandato**

A. In considerazione del fatto che il ministero non è permanente ma rinnovabile annualmente, i parroci, all'inizio dell'anno pastorale, richiederanno all'Ufficio diocesano il rinnovo soltanto per i ministri che hanno la possibilità di esercitarlo con continuità, e siano nelle condizioni di adempiere fedelmente a quanto sopra descritto (visita agli ammalati la domenica, partecipazione alla formazione permanente).

B. Il mandato, annualmente rinnovato, può essere revocato: qualora il ministro straordinario si trovasse a vivere situazioni

³⁰ Istruzione "*Immensae caritatis*", n. 3.

matrimoniali irregolari; quando è impossibilitato a partecipare alla formazione permanente; quando non osserva le norme stabilite; quando non ha tempo per esercitarlo; per i motivi che il Vicario Foraneo e il parroco riterranno incompatibili con l'esercizio del ministero straordinario. Il Vicario Foraneo e il parroco avranno cura di concordare con l'Ufficio diocesano le modalità per comunicare la revoca del mandato.

18.9 **L'esposizione del SS. Sacramento**

Ministro ordinario dell'esposizione del SS. Sacramento è il presbitero o il diacono. In mancanza di questi, l'accolito o il ministro straordinario può esporre all'adorazione dei fedeli la SS.ma Eucaristica e poi riporla, senza impartire la benedizione e senza usare l'incenso.

Chi compie questo servizio deve sentirsi impegnato a preparare l'adorazione con il canto, la proclamazione della Parola di Dio e specialmente con il silenzio, in modo che risulti una vera esperienza di preghiera e d'incontro con il Signore.

18.11 **Norme varie**

✓ È utile ricordare che solo il Vescovo autorizza all'esercizio del ministero straordinario;

✓ i ministri straordinari possono esercitare il ministero solo nel territorio della propria parrocchia. Per portare la Comunione ad ammalati di altra parrocchia, il ministro avviserà il parroco e prenderà la Comunione dalla parrocchia dell'ammalato;

✓ per l'istituzione e l'esercizio del ministero negli ospedali e nelle cliniche, i Cappellani avranno cura di segnalare all'Ufficio diocesano competente, e ai Vicari Foranei di provenienza di ciascun candidato, la domanda, secondo i requisiti descritti;

- ✓ non è consentito, a quanti provengono da altra diocesi, l'esercizio del ministero nel territorio della Diocesi di Acerra;
- ✓ i ministri straordinari (anche lettori e accoliti), non possono imporre le Ceneri agli ammalati, né possono portare la benedizione pasquale alle famiglie nelle loro case, ministero riservato al parroco o al diacono;
- ✓ è assolutamente proibito portare a casa propria la Santa Comunione. In casi particolari (impossibilità di comunicare l'ammalato), la Santa Comunione va riportata in parrocchia o consumata dal ministro o da un familiare dell'ammalato che è nelle condizioni spirituali di riceverla;
- ✓ i ministri straordinari della Comunione useranno l'abito civile. Il camice è conveniente che lo vestano i lettori e gli accoliti istituiti;
- ✓ l'esame di eventuali situazioni particolari viene affidato al Direttore dell'Ufficio Liturgico diocesano.

18.12 **Conclusion**

A tutti ricordo che il bene più prezioso della Chiesa, la Divina Eucaristia, è affidato ai fedeli laici per la cura pastorale degli infermi, degli anziani, e di quanti sono impediti dal partecipare alla Messa domenicale. Necessita, allora, grande attenzione e senso di responsabilità nella scelta dei candidati al ministero straordinario, nella consapevolezza che proprio noi sacerdoti siamo i primi custodi della Eucaristia. Occorre quindi che questo ministero venga anzitutto accolto come una "vocazione" che il Signore dona in quella esperienza sempre feconda di un "laicato" impegnato che, innestato in Cristo, come i tralci alla vite, porta frutti abbondanti per il bene della Chiesa.

ESORCISMO E PREGHIERE DI GUARIGIONE

PREMESSA

Molte persone si rivolgono alla Chiesa per chiedere di essere liberate dal maligno. A volte si tratta di persone povere di fede e di cultura, altre volte di persone toccate dalla sofferenza fisica e psicologica. Nei loro confronti la Chiesa ha il dovere di accoglierle, ascoltarle, illuminarle e aiutarle, affinché siano effettivamente liberate da ansie e paure. Al di sopra di tutto, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Signore Gesù, unico Salvatore del mondo, e la Sua vittoria sul peccato e sul maligno, attraverso l'ascolto della Parola di Dio e la celebrazione dei sacramenti. In alcuni casi particolari, la Chiesa è chiamata a liberare le persone anche mediante le preghiere di guarigione e la pratica dell'esorcismo, dopo aver verificato se si tratti di una reale presenza diabolica oppure di una malattia psichica. Infine, la Chiesa ha il compito di vigilare sulle pratiche con cui i fedeli esprimono la loro fede per evitare errori e deviazioni.

A tutti i sacerdoti ricordiamo il dovere di accogliere sempre con amore chi si reca da loro per ottenere sostegno, consiglio e aiuto. Molto spesso la mancanza di accoglienza spinge queste persone sofferenti a cercare aiuto altrove col grave rischio di abbandonare la fede genuina e di subire danni più gravi, sia psicofisici che spirituali.

Nello stesso tempo, però, nessuno influenzi i fedeli facendo credere che si trovino in possibili influenze demoniache senza un attento e profondo discernimento, ma li rimandi sempre al sacerdote delegato a detto ministero.

Pertanto, tutti i sacerdoti sono fortemente invitati ad occuparsi con benevolenza delle persone che si rivolgono a loro e a discernere le diverse situazioni, con grande prudenza e spirito di sapienza, pregando e invocando la luce dello Spirito Santo sul loro ministero e per questi stessi fedeli.

I sacerdoti sono fortemente invitati a non cadere in un pregiudizio razionalistico nei confronti dei fenomeni connessi alla possibilità dell'azione del maligno e a riconoscere che questa possibilità, anche se estrema, esiste.

Ai sacerdoti si chiede anche di prevenire per sé e per i fedeli il rischio opposto: quello di una facile creduloneria che spinga a vedere, sempre e comunque, l'azione del maligno.

I sacerdoti, nell'esercizio del loro ministero, mettano in guardia i fedeli dal pericolo di una ricerca smodata dello "straordinario" nella fede e da una immatura comprensione del senso della demonologia nell'insieme gerarchico delle verità della fede.

Essi presentino nella predicazione e nella catechesi un'adeguata riflessione teologica sulla vittoria del Cristo sul maligno, per contrastare la stolta credulità, che porta a vedere l'azione del maligno anche là dove non c'è e per far maturare nei cristiani un atteggiamento corretto riguardo alla presenza e all'azione di Satana nel mondo.

All'interno di questo cammino di accompagnamento il sacerdote è chiamato ad un attento discernimento e, qualora la sua opera di catechesi, unita alla sua benedizione e alla sua preghiera, non dovesse portare i frutti sperati, provvederà ad indicare al fedele il sacerdote esorcista approvato dal Vescovo.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il Vescovo ha il dovere di dare disposizioni affinché si possano realmente aiutare i fedeli che ne abbiano effettivo bisogno con i mezzi approvati dalla Chiesa.

Pertanto, ritenendo di dover procedere ad un'attenta regolamentazione delle preghiere di liberazione e degli esorcismi, alla luce dei documenti del Magistero e degli Orientamenti comunemente seguiti nelle Diocesi della Campania, dispongo quanto segue.

1. Preghiere di guarigione

Nell'accogliere queste persone, si raccomanda ai sacerdoti di privilegiare l'opera di evangelizzazione e di catechesi. A queste persone va ricordato che è l'adesione a Gesù che libera dalle insidie del demonio: chi vuole essere davvero libero deve riscoprire una vita cristiana vissuta nella preghiera, nell'adesione alla Parola di Dio, nella partecipazione ai sacramenti e nell'impegno della carità. Senza un tale impegno

qualsiasi altro intervento sarebbe un surrogato inefficace e dannoso perché allontanerebbe dalla fede genuina.

Pertanto, stabiliamo che:

1. Si fa divieto di organizzare celebrazioni comunitarie di preghiere per ottenere la guarigione senza il permesso scritto del Vescovo.
2. Le preghiere di guarigione vanno elevate sempre in un clima di grande riservatezza e sobrietà, al fine di evitare ogni spettacolarizzazione e teatralità.
3. È fatto divieto che le preghiere di guarigione vengano recitate nelle Chiese in adunanze pubbliche, né in case private, né all'interno di incontri di preghiera pubblici.
4. È vietato introdurre preghiere di guarigione, liturgiche o non liturgiche, nella celebrazione dell'Eucaristia e dei sacramenti.
5. È espressamente vietato benedire singolarmente i fedeli con il sacramento dell'Eucaristia al fine di ottenerne la guarigione o la liberazione dal maligno.
6. Le preghiere di guarigione necessitano di essere purificate da un velo di superstizione, quasi che agiscano sull'uomo come fossero una "magia", senza considerare l'importanza della conversione del cuore e della libera volontà umana.
7. Si fa divieto di accogliere le persone in assembramenti collettivi: li si accolga e li si ascolti sempre per appuntamento in colloqui personali e per appuntamento. Mai tutti insieme e in orari inconsueti.

8. Dopo l'accoglienza della persona si faccia la preghiera e, qualora ci siano manifestazioni particolari, si proceda ad una preghiera più intensa in forma invocativa.
9. Si concede la celebrazione dell'Eucarestia, previa autorizzazione, una volta al mese e sempre aperta a tutti.
10. La preghiera di guarigione può essere elevata al Signore solo sotto la guida di un ministro ordinato e nel rispetto dei libri approvati. Il ministro può essere accompagnato da un gruppo di preghiera che sia autorizzato espressamente dal Vescovo, dopo il necessario discernimento ed incontri di formazione.

2. Esorcismo

1. Il sacerdote al quale viene affidato il ministero di esorcista lo eserciti con fiducia, umiltà e sempre sotto la guida del Vescovo e solo sul territorio diocesano.
2. Per la preghiera di esorcismo si dovrà seguire il Rituale promulgato dalla Congregazione per il *Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* e approvato nella versione italiana nel 2001.
3. Il sacerdote esorcista, al quale si rivolgeranno i fedeli, li accoglierà solo se presentati dal proprio parroco o da altro sacerdote. Egli procederà alla celebrazione dell'esorcismo nella forma imperativa solo dopo aver raggiunto la certezza morale sulla reale possessione diabolica del soggetto.
4. L'esorcismo è riservato solo ai casi di possessione diabolica sufficientemente accertati; tali casi sono i più gravi, ma anche i più rari.

5. Nel discernimento si servirà dei criteri tradizionalmente seguiti per individuare i casi di possessione diabolica e potrà avvalersi della consulenza di persone esperte di medicina e di psichiatria approvate dal Vescovo.
6. Si eviti con molta accuratezza che, nel corso del discernimento, si giunga ad incolpare terze persone per la situazione che si sta affrontando. Inoltre in nessun modo si esprimano giudizi che assomiglino a diagnosi mediche. Anche in questi casi ci si astenga dal compiere gesti impropri come benedizione di fotografie e oggetti vari.
7. È fatto divieto di ricorrere alla presentazione di fotografie di persone assenti, per chiedere preghiere di guarigione e ottenere “*diagnosi*” di possessioni diaboliche o di presenza di malefici.
8. In presenza di disturbi psichici o fisici di difficile interpretazione, il sacerdote non procederà al Rito dell’esorcismo maggiore, ma accoglierà le persone sofferenti e le raccomanderà al Signore nella preghiera.
9. I gesti che possono essere compiuti durante l’esorcismo saranno caratterizzati da una grande sobrietà. In particolare sono da escludersi tutti quei gesti che non hanno un richiamo con la liturgia e che possono prestare il fianco all’ambiguità del gesto magico.
10. È permesso ad alcuni laici cooperare nell’assistere l’esorcista e soprattutto sostenerlo con la propria preghiera. Essi, però, non potranno mai pronunciare preghiere esorcistiche ma sono esortati a pregare intensamente secondo quanto previsto dal Rito. Tali laici devono ricevere l’autorizzazione del Vescovo, dopo il necessario discernimento e il cammino di formazione.

11. Ogni Santa Messa, in quanto tale, è sempre fonte di liberazione, perciò non esiste nel Messale un formulario specifico “*di liberazione*” o “*di guarigione*”. Pertanto, si eviti accuratamente di usare espressioni come “*Messa di liberazione o di guarigione*” che potrebbero indurre i fedeli a pensare che la Santa Messa in genere è aliena dal procurare una liberazione.

INDICE

Introduzione	2
I Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana	7
L'iniziazione cristiana degli adulti e dei ragazzi non battezzati	7
Battesimo dei bambini	8
Confermazione o cresima	14
Celebrazione dell'Eucarestia	18
Sacramento della penitenza	24
Sacramento dell'Unzione degli infermi	27
Ordine Sacro	29
Sacramento del Matrimonio	30
Principi e norme per lo svolgimento delle feste religiose o patronali e delle processioni	35
Feste Religiose	35
Processioni	40
Processione nella solennità del <i>Corpus Domini</i>	43
Altre norme	49
Per la celebrazione delle esequie	49
Le benedizioni	53
Lo spazio e l'arredo liturgico	53
Disposizioni per i concerti nelle chiese	56
Il Canto	58
Servizio fotografico nelle celebrazioni liturgiche	62
Uso dei foglietti per la Messa	64
Ministero Straordinario della Comunione	65
Esorcismo e preghiere di guarigione	72